

[



Consiglio Superiore della Magistratura

Quarta Commissione

Gruppo di lavoro

per la individuazione degli standard medi

di definizione dei procedimenti

Relazione 2011

La sperimentazione del nuovo sistema di valutazione

SOMMARIO

| | |
|---|----|
| SOMMARIO..... | 2 |
| Premessa | 6 |
| Introduzione..... | 8 |
| PRIMA FASE | 10 |
| 1. LA SPERIMENTAZIONE SIMULATA SULLE VALUTAZIONI EFFETTUATE DAL CSM NEL CORSO DEGLI ANNI 2009-2010 | 10 |
| 1.1 ATTIVITA' SVOLTA DAL GRUPPO NELLA PRIMA FASE..... | 11 |
| 1.1.1 La metodologia seguita..... | 11 |
| 1.2 QUADRO INTEGRALE DELLE RISPOSTE E DEI COMMENTI RACCOLTI NEL QUESTIONARIO ALL'ESITO DEGLI INCONTRI CON I COMPONENTI DEI CONSIGLI GIUDIZIARI AVVENUTI tra il 21 ed il 25 MARZO 2011. | 13 |
| 1.2.1 Analisi dei 29 questionari restituiti dai relatori delle pratiche (civile e lavoro). | 13 |
| 1.2.2 SINTESI RISULTATI..... | 13 |
| 1.2.2.1. QUADRO A: VALUTAZIONE GLOBALE..... | 13 |
| 1.2.2.2 QUADRO B: VALUTAZIONE CONTENUTI DELLA SCHEDA (valori medi) | 14 |
| 1.2.2.3 QUADRO C : UTILITA' PER IL SINGOLO MAGISTRATO | 15 |
| 1.2.2.4 QUADRO D: SULLA GUIDA ALLA LETTURA (valori medi) | 16 |
| 1.2.3 COMMENTI..... | 16 |
| 1.2.3.1 QUADRO A) VALUTAZIONE GLOBALE..... | 16 |
| 1.2.3.2 QUADRO B): VALUTAZIONE CONTENUTI DELLA SCHEDA..... | 22 |

| | | |
|--|--|----|
| 1.2.3.3 | QUADRO C: UTILITA' PER IL SINGOLO MAGISTRATO | 26 |
| 1.2.3.4 | QUADRO D: SULLA GUIDA ALLA LETTURA..... | 28 |
| SECONDA FASE..... | | 30 |
| 2. SPERIMENTAZIONE SIMULATA SULLE VALUTAZIONI EFFETTUATE DAI CONSIGLI GIUDIZIARI NEL CORSO DEL 2011 | | 30 |
| 2.1 Descrizione della modalità di selezione dei giudici..... | | 30 |
| 2.2. ATTIVITA' SVOLTA | | 31 |
| 2.2.1 Corte d'appello di BARI | | 32 |
| 2.2.1.1 Prima Fase | | 32 |
| 2.2.1.2 Seconda Fase | | 32 |
| 2.2.2 Corte d'appello di BOLOGNA | | 33 |
| 2.2.2.1 Prima Fase | | 33 |
| 2.2.2.2 Seconda Fase | | 35 |
| 2.2.3 Corte d'appello di BRESCIA | | 37 |
| 2.2.3.1 Prima Fase | | 37 |
| 2.2.3.2 Seconda Fase | | 38 |
| 2.2.4 Corte d'appello di CAGLIARI..... | | 40 |
| 2.2.4.1 Prima Fase | | 40 |
| 2.2.4.2 Seconda Fase | | 41 |
| 2.2.5 Corte d'appello di CATANIA | | 41 |
| 2.2.5.1 Prima Fase | | 41 |

| | | |
|----------|----------------------------------|----|
| 2.2.5.2 | Seconda Fase | 41 |
| 2.2.6 | Corte d'appello di FIRENZE..... | 44 |
| 2.2.6.1 | Prima Fase | 44 |
| 2.2.6.2 | Seconda Fase | 45 |
| 2.2.6.3 | Considerazioni finali..... | 47 |
| 2.2.7 | Corte d'appello di GENOVA..... | 48 |
| 2.2.7.1 | Prima Fase | 48 |
| 2.2.7.2 | Seconda Fase | 49 |
| 2.2.8 | Corte d'appello di MILANO | 53 |
| 2.2.8.1 | Prima Fase | 53 |
| 2.2.8.2 | Seconda Fase | 53 |
| 2.2.9 | Corte d'Appello di NAPOLI | 60 |
| 2.2.9.1 | Prima Fase | 60 |
| 2.2.9.2 | Seconda Fase | 61 |
| 2.2.10 | Corte d'Appello di PALERMO | 68 |
| 2.2.10.1 | Prima Fase | 68 |
| 2.2.10.2 | Seconda Fase | 69 |
| 2.2.11 | Corte d'Appello di ROMA..... | 72 |
| 2.2.11.1 | Prima Fase | 72 |
| 2.2.11.2 | Seconda Fase | 74 |

| | | |
|----------|---|-----|
| 2.2.12 | Corte d'Appello di TORINO..... | 78 |
| 2.2.12.1 | Prima Fase | 78 |
| 2.2.12.2 | Seconda Fase | 78 |
| 2.2.13 | Corte d'Appello di VENEZIA..... | 83 |
| 2.2.13.1 | Prima Fase | 83 |
| 2.2.13.2 | Seconda Fase | 83 |
| | Valutazioni conclusive del GRUPPO | 86 |
| 3. | La risposta alle osservazioni, indicazioni e sollecitazioni. | 86 |
| 3.1 | Valutazioni conclusive del GRUPPO | 97 |
| 3.2 | Conclusione | 100 |

Premessa

Il CSM con la delibera del 24 luglio 2009 (all'esito del deposito della relazione del GRUPPO del giugno 2009) ha:

1. affermato che *“la metodologia più idonea al raggiungimento del risultato è risultata essere quella della comparazione dei dati raccolti su tutto il territorio nazionale aggregati secondo le funzioni del magistrato ed analizzati periodicamente secondo la tecnica del clustering (analisi del raggruppamento) tenendo conto della dimensione dell'ufficio, del carico di lavoro e delle tipologie di attività svolte. Il consiglio intende prendere atto dei risultati cui il Gruppo di lavoro è pervenuto – illustrati alla Commissione e da questi fatti propri – ed assumerli come acquisti per la fase successiva di completamento delle rilevazioni e di sperimentazione”*.
2. confermato la richiesta di una scheda di valutazione contenente *“un quadro sintetico esauriente e flessibile dell'attività svolta dal magistrato”, “uniforme per tutti i magistrati”* rivolta a consentire la comparazione con gli standard nazionali e con quelli dell'ufficio di appartenenza, come ricavati dai rendimenti dei magistrati del medesimo raggruppamento;
3. stabilito che *“lo standard medio di rendimento non può esser fissato una volta per tutte con riferimento a tipologie di funzioni, attività o provvedimenti, né può esser definito con una grandezza numerica assoluta”* ritenendo *“più utile, al fine di interpretare lo standard come uno strumento di lettura articolata del lavoro del giudice e di tendenziale automiglioramento del suo metodo di lavoro, cercare di individuare una fascia di oscillazione o range all'interno del quale considerare rispettoso dello standard il lavoro prodotto dal magistrato”*.

Il CSM con la delibera del 24 giugno 2010 (all'esito del deposito della relazione del Gruppo nell'aprile 2010 che ha esteso l'analisi, ampliato il campione e consolidato la struttura della scheda di valutazione) ha confermato il giudizio secondo cui va individuata *“nella tecnica del clustering la metodologia più adatta e flessibile per analizzare i dati relativi all'anno di riferimento in modo da estrarne valori indicativi della produttività, accorpata secondo criteri di omogeneità stabiliti”*. Con la tecnica del clustering, infatti, da una parte è possibile utilizzare criteri di omogeneità stabiliti a priori, ma dall'altra i raggruppamenti sono il prodotto stesso del processo di classificazione, fornendo così uno strumento particolarmente adatto alla classificazione di un “oggetto” in continua evoluzione dinamica, quale è l'attività giurisdizionale. Ed inoltre, con la medesima delibera, il Consiglio ha preso *“atto dei risultati cui il Gruppo di lavoro è pervenuto – illustrati alla Commissione e da questa fatti propri – e delibera di assumerli a base della ulteriore fase di sperimentazione. Il Consiglio ritiene, infatti, che l'esame delle relazioni depositate e il contenuto*

della illustrazione che ne è stata fatta in Commissione il 4 maggio scorso consentano di affermare che la metodologia proposta dal Gruppo di lavoro rappresenti un risultato in grado di concorrere ad una procedura di valutazione trasparente ed efficace, suscettibile di essere ulteriormente affinata nel corso della fase di sperimentazione. La scelta metodologica appare infatti idonea ed adeguata, come osservato infatti dal Governatore della Banca d'Italia nelle considerazioni conclusive alla relazione annuale del 2010, indicando alcuni esempi virtuosi nell'amministrazione pubblica diretti ad un uso efficiente delle risorse non esclusivamente legato alle regole di bilancio, il "Consiglio superiore della magistratura ha individuato una metodologia per la definizione di classi omogenee di carico di lavoro dei magistrati volta a valutarne la produttività".

Il CSM con la stessa delibera ha disposto che la sperimentazione "sarà effettuata dando applicazione ai criteri della clusterizzazione individuati dalle relazioni finali del gruppo e in tale sede si procederà alle opportune verifiche operative in modo da addivenire alla definitiva determinazione degli standard medi che troveranno applicazione nel sistema di valutazione a regime. I criteri della clusterizzazione sono confermati allo stato così come individuati dalle relazioni finali del gruppo e dovranno essere definitivamente fissati alla fine di essa".

Introduzione

Con la presente relazione il Gruppo di lavoro che ha seguito il settore civile riferisce alla IV Commissione del Consiglio circa gli esiti della fase sperimentale del nuovo metodo di valutazione adottato. Ad essa si aggiunge la relazione del settore lavoro elaborata in sintonia e confronto con il gruppo civile.

Atteso l'ampio esame della materia contenuto nelle relazioni già depositate al termine delle fasi di analisi e di proposta, il Gruppo intende presentare oggi una relazione sintetica, che si concentra sugli aspetti di maggiore interesse al fine di agevolare la realizzazione del progetto da parte del CSM.

L'attività del GRUPPO CIVILE-LAVORO ha avuto per obiettivo la sperimentazione del sistema di valutazione presentato con le relazioni finali (civile e lavoro) depositate nel mese di Aprile 2010.

La sperimentazione ha riguardato la verifica di efficacia della parte di scheda di valutazione contenente le informazioni numeriche non anche quella avente ad oggetto le informazioni generali (sull'ufficio e sul magistrato vedi allegati alla relazione di aprile 2010) ritenute incontrovertibilmente necessarie a leggere i dati numerici. Tale scelta si è resa possibile perché la valutazione sperimentale si è inserita nel procedimento ordinario di valutazione ove tali informazioni, non tutte, sono state comunque acquisite dal Consiglio giudiziario ed ancor prima dal Dirigente dell'ufficio di appartenenza del giudice valutato.

Il lavoro si è svolto in due fasi:

- 1) **I fase:** ha avuto come oggetto la simulazione della valutazione relativa a magistrati già valutati dai Consigli giudiziari e dal CSM negli anni 2009 e 2010 secondo le tradizionali "statistiche comparate dell'ufficio di appartenenza", individuati tra quelli già campionati dal GRUPPO secondo i criteri già esposti nelle precedenti relazioni, e per i quali si disponesse dei dati relativi almeno a due annualità. Si è quindi proceduto all'invio delle schede di valutazione ai rispettivi CG ed al confronto, presso il CSM, con i relatori delle singole posizioni valutate.

- 2) **Il fase:** è stata simulata la valutazione di magistrati, di fatto in valutazione nel 2011 (ma con scadenza valutazione nel 2010) per i quali si disponeva dei dati relativi a tre annualità, campionati dal GRUPPO secondo i criteri già esposti nelle precedenti relazioni,.

Si è così proceduto alla trasmissione delle schede di valutazione ai consigli giudiziari, per essere inoltrate ai singoli magistrati valutandi e ai relativi capi ufficio; alla raccolta dei pareri che i consigli giudiziari hanno formulato dopo avere recepito le autorelazioni e i rapporti, ugualmente acquisiti dal Gruppo quali parti essenziali della procedura di sperimentazione.

La presente relazione affronterà separatamente i risultati delle due diverse procedure di sperimentazione per poi trarne conclusioni complessive.

La sperimentazione ha riguardato nella prima fase per il solo settore civile 43 giudici che svolgono le funzioni esclusive di giudice civile in 14 Tribunali appartenenti ad 11 distretti di Corte d'Appello. Selezionati tra quelli di cui il Gruppo ha potuto campionare 2 delle 4 annualità della valutazione.

E nella seconda fase 47 giudici che svolgono le funzioni esclusive di giudice civile in 15 Tribunali appartenenti ad 12 distretti di Corte d'Appello. Dei 52 giudici , selezionati tra quelli di cui il Gruppo ha potuto campionare 3 delle 4 annualità della valutazione, per 49 si è ottenuta la collaborazione dei Consigli Giudiziari, per 5 non vi è stata la possibilità di procedere per le ragioni in seguito esposte.

PRIMA FASE:

**1. LA SPERIMENTAZIONE SIMULATA SULLE VALUTAZIONI EFFETTUATE
DAL CSM NEL CORSO DEGLI ANNI 2009-2010**

Il GRUPPO ha ottenuto dal CSM la seguente informazione: i magistrati già valutati dalla IV Commissione del CSM nel corso degli anni 2009-2010 sono stati 984, di cui 376 con funzioni di giudice (addetti ai settori civile, dibattimento e GIP/GUP) e 41 con funzioni di giudice del lavoro. Di questi **43** giudici addetti al settore civile rientrano tra quelli campionati dal GRUPPO per cui è stata predisposta la scheda di valutazione per una o più annualità (tra il 2006 ed il 2008) e il raffronto con il cluster di appartenenza per gli anni considerati.

Campione utilizzato nella I fase

| Consiglio Giudiziario | Giudici civili esaminati nel corso degli incontri con i relatori dei Consigli Giudiziari | Numero giudici esaminati |
|------------------------------|--|---------------------------------|
| Bologna | Giudice BO1 (BO), Giudice BO2, Giudice BO3 (MO) | 3 |
| Brescia | Giudice BS1 (BG) | 1 |
| Cagliari | Giudice CA1, Giudice CA2, Giudice CA3, Giudice CA4 (CA) | 4 |
| Firenze | Giudice FI1, Giudice FI2, Giudice FI3, Giudice FI4 (FI) | 4 |
| Genova | Giudice GE1 (GE) | 1 |
| Lecce | Giudice LE1 (LE) | 1 |
| Milano | Giudice MI1, Giudice MI2, Giudice MI3 (MI); Giudice MI4 (MB) | 4 |
| Napoli | Giudice NA1, Giudice NA2, Giudice NA3, Giudice NA4, Giudice NA5, Giudice NA6 (NA) | 6 |
| Palermo | Giudice PA1, Giudice PA2, Giudice PA3 (PA) | 3 |
| Roma | Giudice RM1, Giudice RM2, Giudice RM3, Giudice RM4, Giudice RM5, Giudice RM6, Giudice RM7, Giudice RM8, Giudice RM9, Giudice RM10, Giudice RM11, Giudice RM12, Giudice RM13 (RM) | 13 |
| Venezia | Giudice VE1, Giudice VE2 (PD); Giudice VE3 (VE) | 3 |
| TOTALE | | 43 |

1.1 ATTIVITA' SVOLTA DAL GRUPPO NELLA PRIMA FASE.

1. Tutti i componenti del GRUPPO hanno stilato una breve nota di lettura dei dati contenuti nella scheda di valutazione per ciascuno dei giudici individuati. Hanno effettuato una valutazione della congruenza della scheda di valutazione nel suo complesso, per favorire il confronto sull'esito di tale attività con i relatori delle singole pratiche di valutazione nel corso degli incontri svolti quasi esclusivamente presso il CSM.
2. Incontri separati con ciascuno dei Consigli Giudiziari interessati, previa individuazione e convocazione dei relatori delle pratiche reali inerenti i magistrati per i quali è stata effettuata la valutazione simulata. L'incontro è stato preparato con l'invio, al relatore della pratica di valutazione già definita con il metodo tradizionale, degli strumenti necessari per la simulazione:
 - a) scheda di valutazione elaborata dai funzionari statistici secondo il metodo in sperimentazione;
 - b) guida alla scheda di valutazione; c) elaborato avente ad oggetto la metodologia utilizzata per la costruzione del sistema.
3. In ciascun incontro si è proceduto alla esposizione del nuovo strumento di valutazione (descrizione generale del progetto, del metodo proposto e, nello specifico, della scheda di valutazione): il dialogo con i singoli convocati in ordine ai singoli aspetti di maggiore complessità dagli stessi evidenziati è stato approfondito e rivolto ad analizzare il reale significato del dato numerico in rapporto alla capacità di gestione del ruolo del giudice. Si è chiesto al relatore della pratica di esprimere un parere, eventualmente anche in contraddittorio con il valutato, avente ad oggetto il raffronto con la valutazione già svolta. E' stata, quindi, messa a confronto la valutazione realmente effettuata, sempre in ordine al solo parametro della laboriosità, con quella che sarebbe stata eventualmente possibile in base al nuovo strumento costituito dalla scheda.
4. All'esito a tutti i relatori incontrati è stato consegnato un questionario per raccogliere valutazioni, osservazioni suggerimenti.

1.1.1 La metodologia seguita.

E' apparsa positiva la scelta della convocazione separata di ciascun consiglio giudiziario.

Se da una parte ha comportato uno sforzo espositivo ripetitivo da parte dei componenti del GRUPPO, dall'altro ha consentito a ciascun relatore dei singoli Consigli Giudiziari intervenuti di esporre autonomamente le proprie opinioni.

Peraltro, il ripetersi della sottolineatura di alcuni aspetti di complessità, separatamente ed individualmente evidenziati, ha permesso di mettere a fuoco gli aspetti sui quali dovrà in futuro concentrarsi l'attenzione del CSM.

Infine, la presenza di un singolo Consiglio Giudiziario per volta ha permesso lo svolgersi della comparazione tra la valutazione virtuale e quella reale in maniera più analitica e con la dovuta riservatezza per i colleghi interessati.

Da questo primo approccio - di cui è stata fatta relazione dal coordinatore del Gruppo Civile alla IV commissione dopo gli incontri- è emerso che:

- non sono state mosse dai convocati critiche di principio alle scelte di metodo;
- è stata apprezzata l'agevole lettura delle schede;
- è stata riconosciuta l'utilità dei dati contenuti nella scheda informatica per una più completa conoscenza dell'attività del magistrato anche nel contesto organizzativo dell'ufficio;
- è stata valorizzata l'utilità della scheda anche per il magistrato, al fine di monitorare il suo lavoro, e per potere redigere autorelazione utile a spiegare i dati riportati nelle schede;
- è stata evidenziata - quasi univocamente, con poche eccezioni- l'insufficienza dei dati posti alla base delle attuali valutazioni, e conseguentemente dei rapporti dei capi degli uffici non fondati su dati di dettaglio sull'attività del magistrato, dati che è invece possibile trarre dalla schede informatizzate.

Al fine di raccogliere in maniera più documentata ed oggettiva le valutazioni ed i suggerimenti dei partecipanti alla sperimentazione, è stato loro inviato, dopo l'incontro, un questionario in cui vi erano richieste relative a vari aspetti della scheda e del metodo proposto, e la sollecitazione a fornire osservazioni e suggerimenti.

1.2 QUADRO INTEGRALE DELLE RISPOSTE E DEI COMMENTI RACCOLTI NEL QUESTIONARIO ALL'ESITO DEGLI INCONTRI CON I COMPONENTI DEI CONSIGLI GIUDIZIARI AVVENUTI tra il 21 ed il 25 MARZO 2011.

1.2.1 Analisi dei 29 questionari restituiti dai relatori delle pratiche (civile e lavoro).

Il questionario somministrato ai relatori delle pratiche di valutazione si articola in quattro sezioni, ciascuna delle quali prende in considerazione gli aspetti fondamentali sia del metodo che degli strumenti forniti ai Consigli Giudiziari per la comprensione dello strumento proposto. In particolare, si è chiesta un valutazione globale sul nuovo strumento (Quadro A: VALUTAZIONE GLOBALE), sui contenuti della scheda (Quadro B: VALUTAZIONE CONTENUTI DELLA SCHEDA), sulla sua reale utilità (Quadro C : UTILITA' PER IL SINGOLO MAGISTRATO), e infine sulla adeguatezza della guida alla lettura inviata contestualmente alle schede (Quadro D: SULLA GUIDA ALLA LETTURA).

Di seguito si espongono i risultati dei 29 questionari compilati dai relatori delle pratiche di valutazione, sia nei dati numerici che nei commenti raccolti e riportati nel loro testo integrale, senza il commento del GRUPPO.

I risultati, ma soprattutto i commenti, testualmente allegati, sono talmente precisi e chiari pur nella loro complessità ed articolazione che il GRUPPO non ritiene necessario commentarli nel presente elaborato.

1.2.2 SINTESI RISULTATI

1.2.2.1. QUADRO A: VALUTAZIONE GLOBALE

Dall'analisi dei questionari emerge che:

- **23** rispondenti su 29 ritengono che la valutazione del Consiglio Giudiziario sarebbe stata **più accurata** se fosse stata supportata dalla scheda di valutazione approntata dal GRUPPO di lavoro sugli standard, solo **5** rispondenti ritengono che sarebbe stata **uguale**;
- **26** su 29 rispondenti affermano che gli indicatori della scheda sono quelli rilevanti ai fini del giudizio;
- **25** rispondenti su 29 affermano che la scheda consente di verificare il rapporto del capo dell'Ufficio in modo efficace.

| | | | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
| 1 | Se la valutazione del Consiglio Giudiziario fosse stata supportata dalla scheda presentata, la stessa sarebbe stata: | Più accurata | 23 RISPOSTE SU 29 |
| | | Uguale | 5 RISPOSTE SU 29 |
| | | Meno accurata | 0 RISPOSTE SU 29 |
| 2 | Gli indicatori della scheda sono quelli rilevanti ai fini del giudizio? | No | 2 RISPOSTE SU 29 |
| | | Sì | 26 RISPOSTE SU 29 |
| 3 | La scheda consente di verificare il rapporto del capo dell'ufficio | In modo efficace | 25 RISPOSTE SU 29 |
| | | In modo sufficiente | 4 RISPOSTE SU 29 |
| | | Per nulla | 0 RISPOSTE SU 29 |
| | | Non è opportuno che ciò avvenga | 0 RISPOSTE SU 29 |

1.2.2.2 QUADRO B: VALUTAZIONE CONTENUTI DELLA SCHEDA (valori medi)

In una scala da 1 a 10, l'utilità degli indicatori scelti per la valutazione del magistrato è stata così giudicata:

- **pari a 8,1** per la valutazione del magistrato;
- **pari a 7,7** per la valutazione del magistrato con riferimento al cluster;

- **pari a 8,3** l'utilità dei contenuti della scheda quale strumento di organizzazione degli uffici è stato giudicato mediamente.

Nel dettaglio è il parametro relativo alla valutazione del carico che riceve mediamente il giudizio più elevato, mentre quello relativo alla valutazione della produttività riceve un giudizio mediamente più basso.

| | | | |
|---|--|---|-----|
| 1 | Utilità per la valutazione del magistrato degli indicatori scelti (valori medi) | Complessivamente, da 1 a 10 | 8,1 |
| | | Sul carico, da 1 a 10 | 8,2 |
| | | Sulla produttività, da 1 a 10 | 7,8 |
| | | Sulla durata e anzianità del ruolo, da 1 a 10 | 8,0 |
| | | Sulla comparazione nella sezione, da 1 a 10 | 8,0 |
| 2 | Utilità per la valutazione del magistrato del raffronto con il cluster di riferimento (valori medi) | Complessivamente, da 1 a 10 | 7,7 |
| | | Sul carico, da 1 a 10 | 7,7 |
| | | Sulla produttività, da 1 a 10 | 7,1 |
| | | Sulla durata e anzianità del ruolo, da 1 a 10 | 7,5 |
| | | Sulla comparazione nella sezione, da 1 a 10 | 7,5 |
| 3 | Utilità dei dati contenuti nella scheda quale strumento di organizzazione degli uffici (valori medi) | Complessivamente, da 1 a 10 | 8,3 |
| | | Sul carico, da 1 a 10 | 8,5 |
| | | Sulla produttività, da 1 a 10 | 8,1 |
| | | Sulla durata e anzianità del ruolo, da 1 a 10 | 8,1 |
| | | Sulla comparazione nella sezione, da 1 a 10 | 8,1 |

1.2.2.3 QUADRO C: UTILITA' PER IL SINGOLO MAGISTRATO

In merito alla capacità della scheda di aiutare il magistrato a leggere il proprio lavoro ben 25 rispondenti su 29 ritengono che la scheda possa essere molto utile anche al singolo magistrato per la autorelazione, 3 ritengono che possa esser abbastanza utile ed 1 che non possa esser utile.

| | | |
|--|---------------|-------------------|
| Ritenete che la scheda possa essere utile anche al singolo magistrato per l'autorelazione? | Sì molto | 25 risposte su 29 |
| | Sì abbastanza | 3 risposte su 29 |
| | No | 1 risposta su 29 |

1.2.2.4 QUADRO D: SULLA GUIDA ALLA LETTURA (valori medi)

La guida alla lettura è ritenuta sufficiente con una valutazione di 7,2, su una scala da 1 a 10, e **utile** con una valutazione di **7,8**.

| | Votazione da 1 a 10 | |
|--|---------------------|-------------------------|
| Quanto la guida alla lettura è strumento sufficiente e utile per l'utilizzo della scheda | sufficiente | 7,2 (18 risposte su 29) |
| | utile | 7,8 (22 risposte su 29) |

1.2.3 COMMENTI

1.2.3.1 QUADRO A) VALUTAZIONE GLOBALE

CG di BOLOGNA (commento individuale)

Nell'esperienza pratica sovente i Consigli Giudiziari devono far governo delle mere valutazioni offerte dai Capi degli Uffici.

Esse raramente sono ancorate a dati fattuali direttamente verificabili.

Si tratta di giudizi che per lo più segnalano il magistrato in valutazione come collega "ampiamente sopra la media". Talvolta compare l'inciso "nazionale", spia di situazione non del tutto comprensibile scorrendo i dati.

Taluni Dirigenti coltivano inoltre la convinzione di trovarsi ad operare nelle condizioni più ardue mai date e comunque sistematicamente più difficoltose rispetto a quelle degli uffici limitrofi. I criteri con i quali viene ponderata la valutazione offerta del dirigente sono assolutamente criptici ed inspiegabili. Quale sia il valore medio con tanti magistrati sopra la media, poi, da ultimo sfugge...

Questo è vero con particolare riferimento ai tempi di definizione dei processi.

Il sistema attuale, fondato sulla statistiche comparate, non consente di individuare profili di criticità nell'organizzazione del lavoro del magistrato, come ad esempio i criteri seguiti per "aggredire" l'arretrato. Durante l'incontro del 21.3.2011, invece, taluni di detti aspetti sono venuti in rilievo e certo paiono qualificanti per le valutazioni affidate ai Consigli ed ai Capi degli Uffici; ma prima, possono costituire valido sostegno per il magistrato, in tal modo sensibilizzato ad impostare in termini razionali (e non cosmetici...) la propria attività.

E' forse questo il vero passaggio culturale sul quale occorre lavorare ed il CSM può e deve fare molto in tal senso.

Le schede di valutazioni possono e devono aiutare il collega a "lavorare meglio", a segnalare allo stesso eventuali errori nei criteri di impostazione nella propria organizzazione di lavoro. E forse meriterebbe presentare ai colleghi tali schede proprio secondo questo approccio amichevole, per il quale la valenza valutativa della scheda viva in subordine rispetto a quella di sostegno organizzativo. Come dire, schede attese e ricercate e non schede temute.

CG di CAGLIARI (commento individuale)

Lo strumento di rilevazione predisposto è certamente utile anche in funzione della maggiore consapevolezza di ciascun magistrato nella gestione del proprio ruolo.

Il limite è rappresentato dalla 'veridicità dei dati d'ingresso affidata alla cancelleria che non sempre cura con la dovuta diligenza l'inserimento dei dati nel sistema di rilevazione .

CG di FIRENZE (commento individuale)

Gli indicatori della scheda consentono di formulare un giudizio approfondito rispetto ai punti F.1 (Valutazione della congruità del numero di procedimenti e processi definiti per ciascun anno in

relazione alle pendenze del ruolo, ai flussi in entrata degli affari ed alla complessità dei procedimenti assegnati e trattati), F.2 (Valutazione del rispetto degli standard medi di definizione dei procedimenti (individuati ai sensi del Capo V n.2 lett. b) Circolare prot. 20691 del 2007) e F.3 (Valutazione dei tempi di trattazione dei procedimenti e dei processi (secondo quanto accertato ai sensi del Capo V n.2 della lett. b) Circolare prot. 20691 del 2007)) del parere, ma, comunque, richiedono un'attenta analisi e lettura.

CG di GENOVA (commento individuale)

Per il settore civile e lavoro, come già evidenziato nel corso della seduta del 22.3.2011, i dati inseriti nella scheda - soprattutto per il settore civile - non corrispondono (in modo rilevante) ai dati statistici forniti dalle cancellerie ed inseriti nei fascicoli a disposizione del Consiglio Giudiziario. Prima di procedere a rendere definitiva l'individuazione degli standard medi sulla scia della sperimentazione avviata, è da ritenere fondamentale un approfondimento della commissione sulle modalità di rilevazione dei dati statistici. Rilevazione che deve necessariamente essere completa, precisa ed uniforme a livello nazionale. Pare, altresì, opportuno che i dati statistici comparati così enucleati siano annualmente messi a disposizione dei singoli magistrati al fine di consentire agli stessi il controllo e l'eventuale individuazione di errori.

CG di LECCE (commento individuale)

I dati statistici che il consiglio giudiziario può analizzare risentono negativamente di frammentarietà e non omogeneità. In alcuni casi ci sono dati che differiscono anche relativamente a più magistrati dello stesso ufficio potendo osservare numeri non omogenei o che omogeneizzano situazioni affatto simili.

Quelli forniti dalla commissione standard hanno il pregio della uniformità oltre che completezza del dato nazionale, circostanza che consente il recupero, al momento del giudizio, di dati stabili e certamente maggiormente rispondenti alle esigenze connesse alla redazione del parere quanto a produttività.

Appare, comunque, opportuno che la formazione dei cluster siano strettamente connessi a dati oggettivi e non modificabili sulla base di una distinta scelta, egualmente legittima, ma discrezionalmente adottata, da parte del magistrato. (ad es. quando la tipologia del provvedimento emesso rientra nella legittima alternativa del giudicante). Con il passare del tempo il cluster risentirà di opzioni del magistrato che consentiranno di sopravvalutare il dato reale a fronte di una concreta ed effettiva assenza di variazione della condotta professionale del magistrato). Ciò potrà favorire i magistrati furbi piuttosto che quelli dediti al lavoro non potendo sempre essere facile distinguere il magistrato che orienta la propria attività sugli indicatori poiché significativi e quindi meritevole di positiva valutazione ed attività orientata agli indicatori non più significativi ma direttamente ed utilitaristicamente (poiché in concreto non divergenti e significativi della professionalità) orientati direttamente alla migliore valutazione fine a se stessa.

CG di NAPOLI (commento individuale)

L'assenza di parametri che misurino la 'qualità' dei provvedimenti dovrebbe essere in qualche modo colmata da parametri 'ponderali' predeterminati che diano indicazioni in tal senso.

CG di NAPOLI (commento individuale)

Le valutazioni che ho innanzi espresso danno per scontato che sia in discussione solo uno dei parametri di valutazione del lavoro del magistrato, parametro che deve poi essere affiancato e interpretato anche alla luce di indici qualitativi, come la complessità dei procedimenti trattati o la

particolare qualità dei provvedimenti (ma ciò non può che essere terreno del rapporto informativo e dell'autorelazione) ; inoltre – come forse è ovvio - esse sono strettamente attinenti al caso specifico del settore civile, posto che alcuni criteri di indagine (ad es., l'orientamento a considerare più favorevolmente sul punto della capacità di auto-organizzazione il collega che si dimostri capace di incrementare la definizione dei procedimenti di più remota iscrizione) potrebbero essere difficilmente trapiantabili in sede penale.

Se poi può forse suscitare – fatta salva una migliore meditazione sul punto – qualche riserva la scelta di fondo di prevedere diversi “ obiettivi “ di riferimento a seconda della collocazione in uno o nell'altro del cluster dipendente dal carico del ruolo (mi riferisco, per essere chiaro, ai tre diversi cluster per il monocratico), mi sembra comunque innegabile, al di là di comprensibili resistenze e diffidenze per il nuovo, che il sistema proposto rappresenta comunque un sensibile passo avanti rispetto alle semplici statistiche comparative, spesso di difficile lettura e comunque poco significative per la difficoltà di sapere se gli altri magistrati della stessa sezione costituiscono davvero un caso comparabile (per diversità concreta di funzioni o di tipologia di contenzioso esistente sui vari ruoli, per la possibile diversità dei tempi di presenza e permanenza nell'ufficio etc.); sotto questo aspetto, l'estrazione di profili certamente assimilabili di altri magistrati, almeno con riferimento a specifiche annualità, è un innegabile progresso.

Gli indicatori – soprattutto – mettono poi di fronte il dirigente dell'ufficio alla necessità di spiegare un dato concreto e oggettivo, spingendolo ad abbandonare formule di stile o elogi di rito per scendere nel dettaglio, sottoponendo magari al Consiglio Giudiziario la corretta chiave di lettura di indici numerici a prima vista magari poco lusinghieri, qualora una siffatta eventualità si verifici.

Il parallelo con i percentili nazionali è pure di indubbia utilità, e potrebbe essere anzi uno spunto per servirsi dei dati non soltanto ai fini della valutazione di professionalità, ma anche in vista di scelte organizzative da effettuare al momento di predisposizione del progetto tabellare, con una migliore suddivisione delle risorse umane prelevabili da eventuali settori che palesino carichi di lavoro molto inferiori agli standards nazionali, oppure con l'adozione di rimedi che pongano fine a

possibili consistenti sperequazioni quantitative o qualitative nel contenzioso affidato a ciascun magistrato.

CG di PALERMO (commento individuale)

L'utilizzo della scheda avrebbe comportato una maggiore concretezza ed aderenza del giudizio al reale lavoro del magistrato in valutazione, evitando il ricorso all'uso di aggettivi più o meno significativi, ma necessariamente generici.

CG di ROMA (commento individuale)

La scheda consente di verificare efficacemente il rapporto del capo dell'ufficio limitatamente alla produttività e tempestività, ma non relativamente alla qualità del lavoro ed alle modalità di svolgimento dello stesso; è comunque quasi inevitabile, e forse non inopportuno, che rimanga un margine affidato alla sensibilità ed alla diretta conoscenza del capo dell'ufficio.

CG di ROMA (commento individuale)

Nel giudizio del C.G. allo stato attuale, non emergono in maniera specifica i profili relativi all'anzianità del ruolo ovvero del metodo che il magistrato utilizza per procedere alla definizione del procedimento anche al fine di valutare il metodo organizzativo del proprio lavoro superando così il riferimento al solo dato statistico.

1.2.3.2 QUADRO B): VALUTAZIONE CONTENUTI DELLA SCHEDA

CG di FIRENZE (commento individuale)

La scheda è sicuramente uno strumento ottimo rispetto alle attuali statistiche di cui disponiamo, che sono, del tutto, lacunose relativamente al carico di lavoro del magistrato, che non è indicato dal dirigente nel rapporto né in termini assoluti né in termini comparativi.

La scheda è particolarmente utile: 1) per capire il carico effettivo di lavoro del magistrato e per valutare, quindi, la sua produttività in relazione a tale dato; 2) per verificare una corretta ripartizione del lavoro all'interno dell'ufficio. Quest'ultimo giudizio può, però, rilevare ai fini del parere per la conferma dei direttivi e semidirettivi piuttosto che ai fini della valutazione di professionalità, salvo giustificare situazioni di scarsa produttività.

Mi sembra restino fuori dalla valutazione del carico di lavoro alcune funzioni che nei piccoli Tribunali assumono un significativo rilievo, come, ad esempio, quello del Giudice Tutelare.

Il raffronto con il cluster può essere significativo per verificare i carichi di lavoro ed il complessivo assetto organizzativo dell'ufficio; probabilmente è meno significativo per formulare un giudizio sulla produttività, che forse dovrebbe essere, ai fini della valutazione di professionalità, più semplice, riduttivo ed immediato (ad di sotto di un minimo parere negativo, salvo giustificazioni dipendenti dal carico o da altre circostanze; al di sopra parere positivo, con determinazione stabile delle soglie, da rivedere ogni 4 o 8 anni).

CG di FIRENZE (commento individuale)

Certamente la scheda, così come è organizzata, rappresenta un valido strumento di analisi del lavoro svolto dal magistrato che offre degli elementi oggettivi di valutazione da poter esaminare, elementi di particolare importanza se si tiene conto che le ulteriori informazioni a disposizione del Consiglio Giudiziario sono per lo più veicolate attraverso valutazioni soggettive dei rapporti

dirigenziali, anch'essi importanti per conoscere il magistrato, ma che spesso possono essere lacunosi.

Infatti, la scheda è particolarmente utile, come ho evidenziato in precedenza, per conoscere il carico effettivo di lavoro del magistrato e, conseguentemente, per valutarne la sua produttività.

In ogni caso, la scheda rappresenta un strumento indispensabile, a parere dello scrivente, per poter poi valutare la conferma dei direttivi e semidirettivi atteso che la stessa offre anche un quadro sulla corretta ripartizione del carico di lavoro tra i magistrati di un determinato ufficio e, quindi, la corretta o meno attività dirigenziale per il raggiungimento di tale obiettivo.

CG di GENOVA (commento individuale)

Per il settore civile il voto 9 e non 10 è determinato dall'inserimento nel medesimo indicatore di "cautelari, convalide di sfratto, famiglia consensuale, volontaria giurisdizione, 101 L.F.". Laddove, invece, la suddivisione in altrettanti indicatori sarebbe più utile sia per la valutazione del magistrato sia per la organizzazione degli uffici

Per il settore civile e lavoro l'utilità per la valutazione del magistrato del raffronto con il cluster di riferimento è valutata con 5, in quanto, a fronte della possibilità solo per il singolo Consiglio Giudiziario di affiancare al dato numerico anche l'esame della qualità dei provvedimenti e delle modalità concrete di lavoro, il mero raffronto numerico su scala nazionale può essere fonte di valutazioni sperequate ed inique

La comparazione deve essere fatta solo con le sentenze emesse entro 120 giorni. Inserire anche le sentenze oltre 120 giorni altera e sperequa la parametrizzazione.

CG di LECCE (commento individuale)

Resta ovviamente non indagata la produttività in termini qualitativi, durata ed anzianità del ruolo risultano di difficile comprensione

CG di MILANO (commento individuale)

L'utilità della scheda è direttamente proporzionale alla facilità della sua lettura, la quale dipende dalla buona comprensione dei presupposti di formazione dei cluster; risulta molto utile la possibilità dell'esame approfondito della composizione del ruolo, anche se in tribunali piccoli dove è molto disomogenea la composizione dei ruoli per la diversificazione delle materie trattate dai diversi giudici che si occupano di civile risulta più difficile il giudizio comparativo. In generale il giudizio di utilità pare inferiore quanto al giudizio sulla produttività, perchè quest'ultima è legata anche al contenuto, a alla complessità oggettiva e alla conseguente completezza delle motivazioni.

CG di NAPOLI (commento individuale)

Rinvio a quanto innanzi segnalato, aggiungendo solo che anche in ordine alla composizione e strutturazione del ruolo e ai tempi di smaltimento del carico v'è la necessità di integrare gli indicatori con gli ulteriori elementi che facciano comprendere, se si registrano forti discrepanze all'interno della stessa sezione, se vi siano specifici motivi di tale diversità ovvero, se le diversità investono i parametri nazionali, se quello specifico ufficio sia condizionato da difficoltà logistiche, ambientali o da carenze d'organico (che hanno magari cagionato temporanee applicazioni del magistrato in valutazione ad altri settori di servizio).

CG di PALERMO (commento individuale)

Si ribadisce quanto esposto nel corso dell'incontro del 24.03.2011, ossia che è cruciale per l'attendibilità delle valutazioni e la serietà dell'impegno che verrà richiesto ai Dirigenti ed ai Consigli Giudiziari nella formulazione dei nuovi pareri sulla professionalità dei magistrati e, per i primi, nello sforzo per la migliore organizzazione degli Uffici, disporre di dati attendibili e di personale con competenze statistiche in grado di elaborarli. In assenza di tali condizioni è concreto il rischio di imporre ulteriori adempimenti "subiti" dai destinatari come una necessità burocratica,

ma privi di reale capacità dimostrativa del lavoro individuale. Ci si permette di suggerire l'opportunità di una campagna di sensibilizzazione dell'"utenza" e dei Dirigenti sull'importanza dell'adozione di tale sistema valutativo, ancorato a dati di fatto precisi, oggettivi, verificabili, ma da leggersi contestualmente a tutte le altre informazioni sulla "qualità" del lavoro individuale, sulle peculiarità delle condizioni operative e sulla natura e composizione dei ruoli.

CG di ROMA (commento individuale)

L'area di riferimento (quella che voi Italcis chiamate cluster) mi pare, nonostante tutti gli sforzi dei compilatori, una nozione troppo eterogenea in relazione alla composizione numerica degli uffici, alla stabilità e all'esperienza dei magistrati in servizio (un frequente avvicendamento comporta evidentemente dei rallentamenti di ritmo che non si verificano in uffici caratterizzati da specializzazione e da permanenza prolungata, sia pure nei limiti oggi imposti). Per questo, secondo me, una comparazione ai fini della valutazione del magistrato non potrà mai essere del tutto attendibile se non nell'ambito dello stesso ufficio.

CG di ROMA (commento individuale)

Ritengo che la scheda di valutazione sia uno strumento sicuramente utile per delineare con sempre maggiore precisione la professionalità del magistrato con riferimento al parametro della laboriosità, ma escludo in maniera categorica che da sola possa fornire un quadro esaustivo al riguardo, tali e tante sono le variabili che possono influire, in vario modo, su tale aspetto. Uno strumento, dunque, di sicuro supporto per le rilevazioni degli organi dell'autogoverno e tale da imporre ai capi degli uffici segnalazioni non più generiche ma sempre dettagliate e specifiche, ma ovviamente non sostitutivo delle valutazioni che, su ciascun caso, gli stessi organi sono chiamati a svolgere.

1.2.3.3 QUADRO C: UTILITA' PER IL SINGOLO MAGISTRATO

CG di FIRENZE (commento individuale)

La scheda può aiutare il magistrato a verificare la sua produttività ed a capire determinate situazioni. Del resto, il magistrato può fornire ulteriori elementi, diversi da quelli numerici, ad integrazione di quelli forniti dalla scheda.

Penso, inoltre, che la scheda contenga informazioni importanti rispetto all'organizzazione dell'ufficio e della sezione, la cui trasparenza e diffusione deve essere favorita anche al fine di consentire a tutti i magistrati dell'ufficio di partecipare, con maggiore consapevolezza, al procedimento di formazione delle tabelle.

CG di FIRENZE (commento individuale)

Sicuramente, la scheda può aiutare il magistrato a verificare la sua produttività ed, eventualmente, ad organizzare meglio il suo lavoro, indirizzando la sua attività là dove si evidenziano delle criticità.

Infatti, attraverso i dati contenuti nella scheda si ha un quadro dettagliato del proprio lavoro che, al momento, risulta carente negli elaborati statistici in uso agli uffici giudiziari.

In ogni caso, da tale scheda il magistrato ha la possibilità di evidenziare nell'auto-relazione ulteriori elementi, anche di natura diversa dal dato numerico, che possa essere di ausilio o di chiarimento alla sua valutazione.

CG di LECCE (commento individuale)

Certamente utile per il magistrato in valutazione al momento della autorelazione; reputerei opportuno che i dati, relativi a singoli periodi, possano essere messi a disposizione del magistrato al fine di poter meglio orientare la propria attività giurisdizionale futura e, se possibile, correggerne

la impostazione di quella passata. Il limite è quello sopra rappresentato e cioè che possa servire a distorcere la significatività della valutazione, problema risolvibile con un ancoraggio oggettivo dei parametri.

CG di NAPOLI (commento individuale)

E' anzi indispensabile che i dati della scheda siano portati a conoscenza del magistrato prima che egli compili l'autorelazione, così da porre lo stesso -per così dire- in condizioni di 'controdedurre'.

CG di NAPOLI (commento individuale)

Credo la scheda sia utile anche in rapporto all'autorelazione perché anche l'interessato – che è in definitiva il soggetto più idoneo a farlo – la potrà sfruttare per “ leggere “ in concreto, autoapplicandoli al proprio caso, gli indicatori, mettendone in luce – ove ciò si sia verificato – l'insufficienza ai fini di una valutazione più aderente alla realtà e alle peculiarità del suo lavoro.

CG di PALERMO (commento individuale)

Si ritiene che l'utilizzo diffuso e costante della scheda apporti elementi di conoscenza, attualmente di difficile acquisizione, per il singolo magistrato, non soltanto al fine di redigere con maggiore concretezza la propria autorelazione, ma soprattutto per monitorare il proprio lavoro su base annua e quindi confrontarlo con quello dei colleghi al di fuori di qualsiasi logica concorrenziale e meccanicamente produttivistica e per organizzare il ruolo e controllare la definizione dei procedimenti di più remota iscrizione.

CG di ROMA (commento individuale)

Il magistrato è chiamato a prospettare troppi aspetti e variabili mentre è più utile una rappresentazione storica dell'evoluzione della sua vicenda personale.

CG di ROMA (commento individuale)

Come abbiamo già evidenziato in sede di incontro al CSM, per il civile –ma credo che il problema si ponga per ogni settore- il lavoro sugli standard mette in evidenza il dato quantitativo e non quello qualitativo. Ciò potrebbe comportare che nell'autorelazione il singolo magistrato debba giustificare apparenti cali di produttività, legati alla trattazione di singoli procedimenti particolarmente complessi.

1.2.3.4 QUADRO D: SULLA GUIDA ALLA LETTURA

CG di FIRENZE (commento individuale)

Da approfondire i grafici.

CG di FIRENZE (commento individuale)

Oltre alla guida di lettura della scheda, si ritiene opportuno organizzare dei corsi che possono essere di ausilio non solo ai magistrati, ma anche ai dirigenti in quanto, a parere dello scrivente, essendo un nuovo strumento e non essendo abituati a confrontarci con i dati statistici, occorre diffondere e rendere consapevoli tutti dell'importanza di tale strumento per avere le informazioni necessarie per organizzare il proprio e l'altrui lavoro.

CG di MILANO (commento individuale)

Potrebbe essere utile una scheda "tipo" con lettura laterale esemplificativa dei dati.

CG di NAPOLI (commento individuale)

La guida alla lettura mi sembra chiara ed efficace, poiché è scevra da eccessivi tecnicismi e spiega bene finalità e modus operandi del metodo di valutazione.

CG di PALERMO (commento individuale)

L'esposizione è chiara e comprensibile e l'utilizzo dei grafici e di una scala cromatica rende immediatamente visibili gli esiti della comparazione.

CG di ROMA (commento individuale)

Occorre in ogni caso procedere ad una prima applicazione del metodo per poter fornire un giudizio complessivo sui vari punti che sia veramente esaustivo.

SECONDA FASE

2. SPERIMENTAZIONE SIMULATA SULLE VALUTAZIONI EFFETTUATE DAI CONSIGLI GIUDIZIARI NEL CORSO DEL 2011

Seconda fase: sono stati proposti per la valutazione simulata 52 giudici in valutazione nel corso dell'anno 2011. Di questi, solo per 5 non si è potuto procedere. Per un giudice del Tribunale di Ancona per trasferimento del giudice ad altro distretto. Per due giudici per l'impossibilità da parte del Consiglio Giudiziario di Milano di procedere alla valutazione simulata in mancanza dei pareri dei Capi degli Uffici. Per un giudice del distretto di Torino e un giudice del distretto di Palermo per le ragioni esposte nei paragrafi relativi a questi uffici.

2.1 Descrizione della modalità di selezione dei giudici.

Si ritiene opportuno precisare i criteri che hanno guidato l'individuazione dei nominativi sotto indicati in relazione ai quali dovrà procedersi alla valutazione virtuale, in parallelo con quella reale.

a. Selezione di tutti giudici addetti alla sola cognizione ordinaria (con esclusione quindi delle procedure fallimentari e di esecuzione individuale, nonché delle funzioni di giudice tutelare) di prossima valutazione, con scadenza entro l'anno 2010;

b. Individuazione in tale gruppo di coloro per i quali sono disponibili - per ragioni inerenti i parametri di campionamento (legati alla permanenza costante nell'ufficio) - tre delle quattro annualità soggette al campionamento (2006, 2007 e 2008).

Campione utilizzato nella II fase

| CG | Giudici in corso di valutazione e da esaminare | Numero giudici da esaminare |
|---------------|---|-----------------------------|
| ANCONA | Giudice AN1 (AN) | 1 |
| BARI | Giudice BA1 (BA) | 1 |
| BOLOGNA | Giudice BO1, Giudice BO2, Giudice BO3, Giudice BO4, Giudice BO5, Giudice BO6, Giudice BO7, Giudice BO8 (BO) | 8 |
| BRESCIA | Giudice BS1 (BG) | 1 |
| CATANIA | Giudice CT1 (SR) | 1 |
| FIRENZE | Giudice FI1, Giudice FI2, Giudice FI3 (FI) | 3 |
| GENOVA | Giudice GE1, Giudice GE2, Giudice GE3 (GE) | 3 |
| MILANO | Giudice MI1, Giudice MI2, Giudice MI3, Giudice MI4, Giudice MI5, Giudice MI6, Giudice MI7, Giudice MI8, Giudice MI9, Giudice MI10 (MI); Giudice MI11, Giudice MI12 (MB) | 12 |
| NAPOLI | Giudice NA1 (NA) | 1 |
| PALERMO | Giudice PA1, Giudice PA2, Giudice PA3 (PA) | 3 |
| ROMA | Giudice RM1, Giudice RM2, Giudice RM3, Giudice RM4, Giudice RM5, Giudice RM6, Giudice RM7, Giudice RM8, Giudice RM9, Giudice RM10, Giudice RM11 (RM) | 11 |
| TORINO | Giudice TO1, Giudice TO2, Giudice TO3, Giudice TO4 (TO) | 4 |
| VENEZIA | Giudice VE1 (PD); Giudice VE2 (TV); Giudice VE3 (VR) | 3 |
| TOTALE | | 52 |

2.2. ATTIVITA' SVOLTA

Il GRUPPO si è diviso tra i suoi componenti i Consigli giudiziari da avviare alla sperimentazione.

I singoli componenti hanno contattato i CG chiedendo la individuazione dei relatori delle singole pratiche di valutazione in corso di espletamento.

Il GRUPPO ha chiesto che i Consigli giudiziari svolgessero prima la valutazione con il metodo vigente e dopo o contemporaneamente (in parallelo) la valutazione simulata con la nuova metodologia per il solo aspetto della valutazione della laboriosità.

La Corte d'Appello di Ancona non ha proceduto alla valutazione sperimentale perché la collega rientrante tra quelli selezionati secondo il criterio oggettivo è stata trasferita ed è in valutazione presso altro Consiglio giudiziario. Il Gruppo ha ritenuto superfluo fare una sperimentazione sul solo parere parziale.

Di seguito verranno illustrati, distintamente per sede di Corte di Appello interessata dalla sperimentazione, i relativi risultati.

2.2.1 Corte d'appello di BARI

2.2.1.1 Prima Fase

In questa parte della sperimentazione non vi sono stati giudici selezionati appartenenti ad uffici giudiziari del Distretto di Corte d'Appello di Bari

2.2.1.2 Seconda Fase

Secondo il criterio selettivo oggettivo elaborato dal Gruppo, per la Corte d'Appello di Bari è stato selezionato per la valutazione virtuale per il conseguimento della III valutazione di professionalità, il solo Giudice BA1 (III valutazione) la quale ha redatto compiuta autorelazione nella quale hanno evidenziato in particolare che nel 2006 la stessa aveva avuto un lungo congedo per maternità per sei mesi, oltre ad un breve congedo parentale.

La stessa ha segnalato la qualità del proprio ruolo (caratterizzato da prevalenza di controversie di Rca) la forte crescita delle sopravvenienze e la crescita delle pendenze, nonché la riassegnazione di circa 100 controversie provenienti dalle sezioni stralcio e dunque molto risalenti nel tempo.

Il CG ha messo in evidenza una forte produttività di sentenze superiori al 70% per gli anni 2007 e 2008 (nel 2006 ha lavorato meno di sei mesi).

Il giudice BA1 ed il CG nel parere hanno espressamente confermato la correttezza del cluster di comparazione e la fedeltà del dato contenuto nella scheda alla situazione reale.

Il CG ha evidenziato la definizione privilegiata dei procedimenti di maggiore anzianità. Come si rileva dalla riduzione della percentuale nei tre anni di cause pendenti da oltre tre anni benché nel 2008 le fossero state riassegnate un centinaio di cause provenienti dalle sezioni stralcio.

Il CG di Bari ha tempestivamente svolto la valutazione sperimentale e non ha ritenuto necessario incontrare il Gruppo avendo esaurientemente svolto il proprio compito senza difficoltà ed inviando i pareri e l'autorelazione.

Il GRUPPO non ha riscontrato problematiche che rendessero necessario l'incontro con il CG.

2.2.2 Corte d'appello di BOLOGNA

La sperimentazione è avvenuta tanto nella prima fase che nella seconda. In totale è stata esaminata la posizione di 11 giudici civilisti per la progressione in carriera.

2.2.2.1 Prima Fase

Il 21.3.2011 si è recata a Roma, per l'incontro con il gruppo di lavoro, una delegazione per il Consiglio Giudiziario di Bologna; i giudici soggetti a valutazione in questa fase erano i dott.:

1. **Giudice BO2** della sezione 1 del Tribunale di Modena, cluster famiglia/monocratico;
2. **GIUDICE BO1** della sezione 2 del Tribunale di Bologna, cluster monocratico 3;
3. **Giudice BO3** della sezione 1 del Tribunale di Modena, cluster famiglia/monocratico;

In fase di colloquio la delegazione ha mostrato attenzione ed interesse alle possibilità offerte dagli standard elaborati, osservando come la comparazione al cluster nazionale togliesse la possibilità di affidare a sole stime soggettive - in definitiva ad aggettivi non controllabili - la valutazione di carico e produttività operata dai dirigenti degli uffici, sistemando i dati del singolo giudice in un quadro di riferimenti oggettivi e diminuendo così la possibilità di fraintendimenti, più o meno intenzionali che fossero, delle grandezze in gioco.

I due questionari restituiti (commenti individuali) danno, uno in misura minore e l'altro maggiore, un giudizio positivo della scheda; il primo, con votazioni inferiori, dà pur sempre un buon giudizio sulla utilità degli indicatori per la valutazione del magistrato (fra il 7 e l'8), in misura minore per la valutazione nel riferimento al cluster (eccezion fatta per il gradimento espresso per i parametri di durata) e per la utilità ai fini organizzativi, esprimendo giudizio di grande utilità per il singolo magistrato per la organizzazione del suo lavoro.

Il secondo questionario ha giudizi di maggior apprezzamento (con votazioni fra il 9 e il 10) e contiene alcune notazioni pregnanti e ben espresse, che, per questo, è senz'altro opportuno riportare per intero:

*“Nell’esperienza pratica sovente i Consigli Giudiziari devono far governo delle mere valutazioni offerte dai Capi degli Uffici. Esse raramente sono ancorate a dati fattuali direttamente verificabili. Si tratta di giudizi che per lo più segnalano il magistrato in valutazione come collega “ampiamente sopra la media”. Talvolta compare l’inciso “nazionale”, spia di situazione non del tutto comprensibile scorrendo i dati. Taluni Dirigenti coltivano inoltre la convinzione di trovarsi ad operare nelle condizioni più ardue mai date e comunque sistematicamente più difficoltose rispetto a quelle degli uffici limitrofi. I criteri con i quali viene ponderata la valutazione offerta del dirigente sono assolutamente criptici ed inspiegabili. Quale sia il valore medio con tanti magistrati sopra la media, poi, da ultimo sfugge Questo è vero con particolare riferimento ai tempi di definizione dei processi. **Il sistema attuale, fondato sulla statistiche comparate, non consente di individuare profili di criticità nell’organizzazione del lavoro del magistrato, come ad esempio i criteri seguiti per “aggreddire” l’arretrato.** Durante l’incontro del 21.3.2011, invece, taluni di detti aspetti sono venuti in rilievo e certo paiono qualificanti per le valutazioni affidate ai Consigli ed ai Capi degli Uffici; ma prima, possono costituire valido sostegno per il magistrato, in tal modo sensibilizzato ad impostare in termini razionali (e non cosmetici...) la propria attività.*

E’ forse questo il vero passaggio culturale sul quale occorre lavorare ed il CSM può e deve fare molto in tal senso.

Le schede di valutazioni possono e devono aiutare il collega a “lavorare meglio”, a segnalare allo stesso eventuali errori nei criteri di impostazione nella propria organizzazione di lavoro. E forse meriterebbe presentare ai colleghi tali schede proprio secondo questo approccio amichevole, per il quale la valenza valutativa della scheda viva in subordine rispetto a quella di

sostegno organizzativo.

Come dire, schede attese e ricercate e non schede temute.”

2.2.2.2 Seconda Fase

In questa fase hanno formato oggetto di valutazione ben 8 magistrati, vale a dire i dott.

1. **GIUDICE BO2** del Tribunale di Bologna sez. 1 cluster famiglia;
2. **GIUDICE BO3** della sezione 2 cluster monocratico 3;
3. **GIUDICE BO4** del Tribunale di Bologna sezione 2 cluster monocratico 2 e 3;
4. **GIUDICE BO6** del Tribunale di Bologna sezione 2 monocratico 2 e 3;
5. **GIUDICE BO7** del Tribunale di Bologna, delle sezioni 2 e 3, cluster monocratico 3 e 2;
6. **GIUDICE BO8** del Tribunale di Bologna sezione 2, cluster monocratico 3;
7. **GIUDICE BO5** del Tribunale di Bologna, sezione 3, cluster monocratico 2;
8. **GIUDICE BO1** del Tribunale di Bologna, sezione 1 cluster famiglia.

Ad eccezione del Giudice BO1 tutti i giudici hanno presentato una autorelazione, che è stata acquisita unitamente al parere del capo dell'ufficio.

Il 6.6.2011 il CG di Bologna ha deliberato su questi pareri, ad eccezione del Giudice BO1, rifacendosi in massima parte al parere del capo dell'ufficio ed esprimendo parere favorevole su tutte le valutazioni, ad eccezione della Giudice BO6, per la quale si dirà.

Hanno formato oggetto di riserve del CG, rispetto al parere del capo dell'ufficio le sole posizioni del Giudice BO4 e del Giudice BO7, delle quali si dirà.

Le valutazioni del capo dell'ufficio hanno tenuto conto correttamente delle indicazioni della scheda molto spesso accontentandosi di una mera lettura del dato numerico, per altro corretta, prive di particolari deduzioni sul modo di lavorare del giudice.

Le valutazioni degli interessati giustamente evidenziano situazioni particolari quali lo sgravio per l'incarico per la formazione decentrata, le commissioni di esame per gli avvocati, la particolare gravosità del ruolo, ma non sempre danno mostra di aver ben compreso il funzionamento della clusterizzazione e il significato dei dati riportati nella scheda. In generale le indicazioni degli

standard sono state intese correttamente e non è affatto sfuggita la importanza di parametri quali la durata, la anzianità del ruolo e la sua variazione percentuale.

Ad esempio il Giudice BO2 nota la importanza della uniformità sul territorio nazionale delle iscrizioni dei procedimenti in tema di famiglia camerale, anche se contenziosi come le modifiche delle condizioni di separazione e divorzio, che, a suo dire, a Bologna vengono iscritti come volontaria giurisdizione. Ciò significa che ha ben compreso il meccanismo delle registrazioni nei registri e dei conteggi degli standard.

Venendo ai casi particolari, non ci si addentrerà nelle posizioni per le quali il CG ha concordato con il capo dell'ufficio e non ha espresso, in sostanza valutazioni di rilievo.

Invece per il Giudice BO6 il parere del CG è stato negativo; in realtà è vero che i parametri del cluster indicano la produttività del Giudice BO6 spesso e gravemente sotto il 30esimo percentile, specie per quanto riguarda le sentenze (non per gli altrimenti definiti), ma dalla autorelazione del Giudice BO6 emerge una spiegazione nel senso che il Giudice BO6 aveva svolto anche funzioni presidenziali, aveva partecipato alla commissione per gli esami di avvocato ed aveva avuto compiti, in via esclusiva, di giudice delle esecuzioni per rilascio, del che doveva tenersi conto nel raffronto al cluster, che è composto da giudici che non hanno questi impegni. Il parere del capo dell'ufficio conferma tali impegni, che tuttavia non sono stati valutati né dal capo dell'ufficio né dal CG in modo apodittico nel negare la progressione in carriera.

Quanto al giudice BO4 il CG circa NOTA il fatto che costei nel 2007 e 2008 avrebbe un numero di processi definiti in oltre tre anni vicina al 30esimo percentile: pare qui che il consiglio non abbia compreso che in questo caso si tratta di notazione con valenza in taluni casi positiva, andando letta assieme ai dati di anzianità del ruolo; comunque dalla lettura della scheda si notano dati che sono in realtà attorno al 50esimo percentile per il 2006 (quando il giudice BO4 era nel cluster Mono2) e molto inferiori al 30esimo percentile per il 2007.

Per il giudice BO7 il CG annota come il CSM abbia mandato scheda inesatta perchè riferita al monocratico 3, in realtà sono state inviate due diverse schede purché il giudice BO7 era nel terzo anno in sezione diversa dalla prima e vi era la necessità di operare confronti con i magistrati di due diverse sezioni, dal che la duplicazione della scheda; entrambe le schede riportano effettivamente

– ed erroneamente per la seconda - i dati del cluster mono 3 per il confronto ed il CG di Bologna se ne è avveduto, segno che ha compreso il meccanismo. Un po' più di tempo avrebbe consentito l'invio di una scheda con il confronto corretto, ma in ogni caso il giudizio è stato possibile e il giudice BO7, in particolare ha mostrato di aver ben compreso il funzionamento della scheda, nella sua autorelazione e di non esser fuorviato dall'errore notato dal CG.

IN DEFINITIVA

Il CG di Bologna ha portato a termine la sperimentazione in tempi rapidi e per un buon numero di casi, mostrando di poter utilizzare lo strumento e per altro si nota che la carenza di esperienza sull'utilizzo di questi strumenti consiglia, come rilevato espressamente in taluni CG, di attribuire importanza non solo alla predisposizione dello strumento, ma anche alla informazione e formazione sul suo funzionamento ed utilizzo.

2.2.3 Corte d'appello di BRESCIA

La sperimentazione è avvenuta tanto nella prima fase che nella seconda. In totale è stata esaminata la posizione di 3 giudici.

2.2.3.1 Prima Fase

Il Gruppo ha incontrato a Roma i relatori del Consiglio Giudiziario di Brescia, che hanno discusso della posizione di due giudici, per i quali il CG aveva già espresso parere e dunque c'è stata una valutazione “postuma” di come sarebbe stata la valutazione con gli standard. I giudici oggetto di valutazione in questa fase sono stati:

1. **GIUDICE BS1**, del Tribunale di Bergamo, per il civile, magistrato già valutato dal CG, secondo parere già redatto;
2. **GIUDICE BS2**, magistrato della sezione del lavoro, sempre del Tribunale di Bergamo.

Entrambi i membri del CG di Brescia hanno risposto al questionario esprimendo sostanziale apprezzamento per il nuovo strumento di valutazione, con voti espressi attorno all'8, di media ed esprimendosi per la utilità della guida. Nell'incontro avevano del resto dato mostra di aver compreso ed apprezzato il nuovo metodo di valutazione.

2.2.3.2 Seconda Fase

Secondo il criterio selettivo oggettivo elaborato dal Gruppo, per la Corte d'Appello di Brescia è stato selezionato per la valutazione virtuale, un solo giudice:

1. GIUDICE BS1, civilista del Tribunale di Bergamo

per il quale è stata acquisita la autorelazione, il parere del capo dell'ufficio e quello del relatore del CG, nonché l'esito, parere espresso positivamente dal CG, con i relativi allegati (scheda standard, statistiche tradizionali ecc.)

Già da questi lavori si apprezza come tanto il magistrato soggetto a valutazione, che il capo dell'ufficio che il Consiglio Giudiziario, fossero in grado di ben comprendere ed utilizzare i dati.

Alla riunione del 15.6.2011, presente per il gruppo di lavoro il dott. Consolandi, è stata discussa la esperienza della sperimentazione, in particolare per il giudice BS1, assente per impegni di lavoro, e per il giudice BS2, che invece era presente; erano altresì presenti numerosi componenti del CG, per l'elencazione dei quali si fa riferimento al verbale inviato.

Per la posizione di quest'ultima si fa riferimento alla trattazione in tema di diritto del lavoro, limitandosi qui a dire che sia l'interessata che il CG sono stati in grado di discutere ed apprezzare gli indicatori adottati e la scelta di operare raggruppamenti (cluster) in base alla ripartizione qualitativa delle materie su cui si articola il ruolo del giudice, condividendo la scelta di adottare come indicatori di qualità e produttività non (più) solo il numero delle sentenze, ma anche indici quali il numero di conciliazioni e di riunioni operate. Il giudice BS2, presente, ha mostrato di esser soddisfatta della sua valutazione operata con il metodo degli standard.

La posizione del giudice BS1 non ha dato luogo a particolari problemi, se non la notazione che il Tribunale di Bergamo era stato inserito nei Tribunali medio piccoli con due sezioni, quando ne ha 3, il che tuttavia, trattandosi di clusterizzazione unica, non dà luogo a variazioni; i presenti hanno sottolineato come sia importante disporre di una base dati tenuta correttamente e come ciò, pur costituendo compito delle Cancellerie, debba essere oggetto di attenzione da parte dei giudici, comportando a volte problematiche di qualificazione giuridica.

E' stata apprezzata la guida alla lettura, sottolineandosi però come sia ancora troppo estesa; è stato riferito come ciò che ha chiarito definitivamente la scheda siano le indicazioni sui singoli riquadri; ciò è valso nel caso di specie a vincere un certo sconcerto a fronte di dati nuovi, che si presentano assai estesi, in modo che possono disorientare il lettore novello.

Interessante nel caso di specie che sia stato richiesto di estendere questo tipo di valutazione alla Corte d'Appello, di lavorare sui Tribunali dei Minori e sulle Procure minorili e che, infine, queste valutazioni siano state ritenute utili anche ai fini delle valutazioni sul dimensionamento degli uffici.

In proposito è stato lamentato che la Cda di Brescia non disponga di uno statistico, il che è di ostacolo nella valutazione dei flussi ed in generale nei rilevamenti, lamentandosi la assenza di uniformità delle statistiche ordinarie; il che, ancora una volta, conferma come la esigenza di esame approfondito dei flussi di lavoro e degli standard di rendimento degli uffici sia cosa avvertita.

E' stata auspicata anche per ciò una diffusione di questo tipo di indicazioni statistiche.

In definitiva seppur ristretta alla sola sede di Bergamo e su soli tre giudici, la sperimentazione deve considerarsi nella sede di Brescia ampiamente positiva, sia per il corretto utilizzo e la comprensione del metodo, sia, soprattutto, per gli spunti emersi per approfondire, migliorare ed estendere il lavoro.

2.2.4 Corte d'appello di CAGLIARI

2.2.4.1 Prima Fase

La sperimentazione del GRUPPO ha coinvolto il distretto di Cagliari solo nella prima fase.

Sono state esaminate le posizioni di quattro giudici:

1. **GIUDICE CA1** (2006-2007-2008) Tribunale di Cagliari, 1^a sezione, 5° valutazione, FAMIGLIA;
2. **GIUDICE CA2** (2006- 2007-2008) Tribunale di Cagliari, 2^a sezione, 3^a valutazione, DA MONOCRATICO2 a MONOCRATICO 3;
3. **GIUDICE CA3** (2006-2007-2008), Tribunale di Cagliari, 1^a sezione, 4° valutazione, FAMIGLIA;
4. **GIUDICE CA4** (2006-2007) Tribunale di Cagliari, 2^a sezione, 3° valutazione, COLLEGIALE 1.

Il confronto con i relatori del CG è stato molto proficuo ed ha consentito di evidenziare alcune caratteristiche del contenzioso del Tribunale di Cagliari come emergenti dalle schede di valutazione.

Caratteristica peculiare del Tribunale di Cagliari è che le sezioni stralcio non hanno operato, gravando quindi l'arretrato del Tribunale sull'avvio del nuovo rito del 1995. Il Tribunale ne risente ancora come si evince dall'anzianità della media dei procedimenti pendenti sui ruoli della seconda sezione.

Dal questionario emerge un sicuro apprezzamento (voti tra 8 e 9 dei Consiglieri giudiziari) per la scheda di valutazione anche se dal commento di uno dei due emerge che in sede locale si diffida della corretta tenuta dei registri.

2.2.4.2 Seconda Fase

La seconda fase non ha coinvolto giudici del distretto di Cagliari non compresi tra quelli con tre annualità campionate.

2.2.5 Corte d'appello di CATANIA

2.2.5.1 Prima Fase

In questa parte della sperimentazione non vi sono stati giudici selezionati appartenenti ad uffici giudiziari del Distretto di Corte d'Appello di Catania.

2.2.5.2 Seconda Fase

Secondo il criterio oggettivo d'individuazione elaborato dal Gruppo, per la Corte d'Appello di Catania è stato selezionato ai fini della valutazione virtuale, concernente il conseguimento della 3° valutazione di professionalità, il solo **GIUDICE CT1**, magistrato in servizio nel periodo in valutazione presso il Tribunale di Siracusa.

La valutazione ordinaria di professionalità, per il collega indicato, è stata effettuata dal Consiglio Giudiziario di Catania in data 17 novembre 2010.

All'atto della richiesta del CSM, la scheda del predetto magistrato, riferita alle annualità 2006, 2007 e 2008, è stata trasmessa, oltre che al Consiglio Giudiziario, al Sig. Presidente del Tribunale di Siracusa ed allo stesso giudice in valutazione.

Sono stati acquisiti, per il collega sopra indicato, i verbali relativi ad entrambe le tipologie di valutazione, allo scopo di un proficuo confronto tra le stesse.

Né il giudice valutato né il Dirigente dell'ufficio né il CG hanno formulato osservazioni in ordine ai cluster di confronto.

La situazione del giudice CT1, nonché l'analisi che ne è stata fatta, attraverso il circuito autorelazione - parere del Dirigente - valutazione del Consiglio Giudiziario, sono di grandissimo interesse al fine di sottoporre a verifica sul campo la costante affermazione del Gruppo secondo la quale il sistema - inteso nel suo complesso - è in grado di generare una corretta valutazione, indipendentemente dal dato numerico della scheda, attraverso una sua analisi ragionata.

La scheda del giudice CT1, appartenente al cluster MONOCRATICO 2 presentava una notevole produttività quanto alla definizione dei procedimenti cautelari ed alla materia locatizia, mentre per il ruolo monocratico le sopravvenienze si attestavano in misura leggermente inferiore al 30° percentile, per gli anni 2006 e 2007, essendo in linea con il percentile mediano per l'anno 2008.

Tale dato, apparentemente problematico, è stato invece correttamente analizzato all'atto della valutazione sperimentale (e solo in quest'occasione), prima da parte dello stesso magistrato in valutazione quindi dal Dirigente dell'ufficio e dal Consiglio giudiziario; ciò ha permesso di giungere a conclusioni diametralmente opposte rispetto a quelle cui si sarebbe arrivati in base ad una lettura superficiale della scheda.

E' emerso infatti che dott. Giudice CT1 : *"a) dal 12 ottobre 2004 e fino al settembre 2008 è stato destinato alla sezione civile "unica" della sede centrale con assegnazione di un gravoso "doppio ruolo" di cause e precisamente: procedure esecutive "immobiliari" e processi di contenzioso ordinario"; b) dal 15 gennaio al 15 aprile 2006 è stato anche applicato alla sezione distaccata di Lentini per la trattazione della materia civile, in "aggiunta" alla trattazione degli affari assegnati nella sede centrale; c) durante gli anni 2006/2007 è stato applicato per la composizione del collegio della Corte di Assise, provvedendo anche alla redazione di alcune sentenze; d) è solo per effetto della variazione tabellare del settembre 2008 che è divenuto titolare di un ruolo "unico" di*

cause di contenzioso ordinario, dismettendo la trattazione dei procedimenti di esecuzione immobiliare” (v. il rapporto del Sig. Presidente del Tribunale di Siracusa).

Questa situazione, sfuggita ai criteri ordinari di selezione dei magistrati da individuare ai fini dell'attività sperimentale (il collega avrebbe dovuto essere escluso, svolgendo funzioni in alcuni settori al di fuori del sistema in corso di sperimentazione - quello delle esecuzioni immobiliari - ed anche in materia penale), la si è in ogni caso analizzata proprio per l'interessante risultato restituito.

Ed invero, il confronto tra la valutazione reale (molto scarna in ordine allo specifico profilo della laboriosità, come pure il parere del Dirigente dell'ufficio ivi richiamata, laddove si parla semplicemente di *“innegabili doti di operosità, rese evidenti dal notevole numero di sentenze e provvedimenti emessi”*, nonché di *“elevato standard di produttività”*) e quella *“virtuale”* successivamente effettuata mostra che la scheda ha permesso, e per certi versi ha addirittura *“imposto”*, una ben più accorta ed approfondita lettura dei dati complessivi che caratterizzano la professionalità del collega in valutazione, sotto lo specifico aspetto della laboriosità.

All'esito, è emerso il dato di un magistrato che, gravato da numerosi impegni di tipo diverso, è riuscito ciò nonostante ad assicurare un livello di produttività che, mentre in condizioni ordinarie sarebbe risultato non eccellente, diventa, alla luce delle altre circostanze sopra evidenziate, di notevole livello (come forse poteva essere evidenziato ancora di più nel parere del Consiglio Giudiziario, che è parso invece porsi in qualche modo ed a tratti in chiave di giustificazione).

Peraltro, a fronte di un dato che, se non letto correttamente, anche alla luce delle osservazioni del magistrato in valutazione, poteva lasciar pensare ad una organizzazione del lavoro non ottimale (significativa pendenza di procedimenti ultratriennali), il Consiglio Giudiziario ha saputo invece valorizzare tutti i diversi parametri e, soprattutto, *“contestualizzare”* il dato meramente statistico fornito dalla scheda.

Ne esce in conclusione un quadro complessivo estremamente positivo sul piano della migliore informazione fornita dai dati risultanti dalla scheda, che costituisce uno stimolo forte sia per la capacità di autovalutazione, ed eventuale migliore organizzazione per il futuro, del singolo magistrato, che per il Dirigente dell'ufficio.

2.2.6 Corte d'appello di FIRENZE

La valutazione simulata dei magistrati nel distretto di Firenze ha preso in considerazione quattro giudici già valutati dal CG e tre giudici da valutare.

2.2.6.1 Prima Fase

Il Gruppo nella prima fase ha incontrato i relatori del Consiglio Giudiziario di Firenze, che hanno discusso della posizione di due giudici, per i quali il CG aveva già espresso parere e dunque c'è stata una valutazione ex post di come sarebbe stata la valutazione con gli standard.

Sono stati oggetto di valutazione in questa fase:

1. **GIUDICE FI1**, Tribunale civile di Firenze, sezione 3°, cluster Monocratico 2 (2006 -2007);
2. **GIUDICE FI2**, Tribunale civile di Firenze, sezione 1°, cluster Famiglia (2006 -2007);
3. **GIUDICE FI3**, Tribunale civile di Firenze, sezione 1°, cluster Famiglia (2006 -2007);
4. **GIUDICE FI4**, Tribunale civile di Firenze, sezione 2°, cluster Locazioni (2006 -2007)

addetti esclusivamente al settore civile.

Della sperimentazione relativa ai giudici già valutati si è già in parte dato conto nel primo capitolo della relazione: merita aggiungere che nessun relatore delle pratiche di valutazione ha formulato osservazioni in ordine al cluster di confronto apparso al GRUPPO pienamente adeguato.

2.2.6.2 Seconda Fase

Secondo il criterio selettivo oggettivo elaborato dal Gruppo, per la Corte d'Appello di Firenze sono stati selezionati per la valutazione virtuale i giudici:

1. **GIUDICE FI1**, Tribunale civile di Firenze, sezione 2°, cluster Locazione (2006 -2007 - 2008);
2. **GIUDICE FI2**, Tribunale civile di Firenze, sezione 2°, cluster Locazione (2006 -2007 - 2008);
3. **GIUDICE FI3**, Tribunale civile di Firenze, sezione 3°, cluster Monocratico 2 (2006 -2007 - 2008).

La sperimentazione relativa ai giudici in corso di valutazione nel 2011 si rileva che: tutti e tre i giudici in valutazione hanno redatto compiute autorelazioni nelle quali hanno evidenziato le particolarità del contenzioso loro affidato, la dimensione delle sopravvenienze, le caratteristiche di rito dei procedimenti loro affidati, le peculiarità del modo di gestire il proprio ruolo ed i risultati ottenuti.

In relazione alla laboriosità dei tre giudici il CG ha messo in evidenza:

1. In relazione al giudice **Giudice FI1** (VI valutazione) il CG ha fatto proprie le considerazioni svolte nell'autorelazione dal valutato convalidate dal parere espresso dal Presidente del Tribunale di Firenze.
 - a. Ha evidenziato la alta (il primo anno nella mediana, il secondo superiore alla mediana ed il terzo superiore al 70° percentile del cluster di riferimento) crescente capacità di definizione dei procedimenti legata alla crescente, negli anni, specializzazione (locazione, possesso e diritti reali) del ruolo.

- b. Ha evidenziato la definizione privilegiata dei procedimenti di maggiore anzianità.
- c. Ha evidenziato la riduzione progressiva della durata dei procedimenti definiti nei tre anni considerati.

Né il giudice valutato né il Dirigente dell'ufficio né CG hanno formulato osservazioni in ordine al cluster di confronto apparso al GRUPPO pienamente adeguato.

Infine il confronto tra valutazione effettiva della laboriosità e valutazione simulata consente di evidenziare che mentre la prima è priva di elementi oggettivi di riscontro, la seconda contiene indicatori significativi valorizzati dal CG.

2. In relazione al giudice **Giudice F12** (III Valutazione):

Il CG ha fatto proprie le considerazioni esposte dal Dirigente dell'ufficio anche sulla base dell'autorelazione dal valutato.

Si è valorizzata la molto significativa riduzione da 52 (nel 2006) a 37 mesi (nel 2008) della durata media dei procedimenti definiti con sentenza.

Il giudice nell'autorelazione ha valorizzato la ridotta, nei tre anni, anzianità media dei pendenti, a fronte di una recente assegnazione ad essa del ruolo con pendenze più risalenti di quelle di altri ruoli della stessa sezione.

Si è giustificato il numero inferiore di sentenze, rispetto ai colleghi dello stesso ufficio e cluster, con il significativo ricorso al congedo straordinario per motivi di salute cui è stata costretta la collega; nonché con l'impegno organizzativo nell'ufficio.

Il giudice in valutazione ha sottolineato che nella scheda non sono state considerate le sentenze emesse quale giudice della Prima sezione civile cui era addetta nel 2005.

Il giudice in valutazione ha evidenziato il fatto che il triennio di valutazione sperimentale (2006-2008) coincide con il primo periodo di inserimento nella sezione seconda (specializzata in

locazione possesso e diritti reali (mentre prima era addetta alla sezione famiglia). A differenza degli altri colleghi della stessa sezione e cluster che erano veterani della materia.

Né il giudice né il CG hanno formulato osservazioni in ordine al cluster di confronto apparso al GRUPPO pienamente adeguato.

3. In relazione al **Giudice F13** (V valutazione) il CG ha fatto proprie le considerazioni svolte nell'autorelazione dal valutato e convalidate dal parere espresso dal Presidente del Tribunale di Firenze.

In particolare è stato messo in evidenza la particolare gravosità delle sopravvenienze ordinarie sul ruolo del giudice in valutazione e dell'intera sezione (III civile primo collegio) che si occupa di obbligazioni e contratti.

E' stata messa in evidenza la elevata laboriosità in termini di numero di sentenze sia in rapporto alla sezione che al parametro di cluster, l'attenzione alla durata del procedimento con la riduzione del tempo di durata media dei procedimenti definiti con sentenza (rispettivamente 31, 28 e 27 mesi negli anni 2006-2008), l'attenzione allo smaltimento delle controversie più vecchie con anzianità media di 14 mesi.

Il CG ha evidenziato lo svolgimento di componente della commissione di esami avvocati senza indicare nel dettaglio l'arco di tempo impegnato.

Né il giudice valutato né il Dirigente dell'ufficio né CG hanno formulato osservazioni in ordine al cluster di confronto apparso al GRUPPO pienamente adeguato.

2.2.6.3 Considerazioni finali.

Il CG di Firenze ha tempestivamente svolto la valutazione sperimentale e non ha ritenuto necessario incontrare il Gruppo avendo esaurientemente svolto il proprio compito senza difficoltà .

Il GRUPPO non ha riscontrato problematiche che rendessero necessario l'incontro.

Tra i componenti del gruppo solo il dott. Lepre ha criticato la scelta di separare la valutazione del giudice Giudice FI2 anticipando quella con il sistema sperimentale rispetto a quella tradizionale che aveva necessità di ulteriore istruttoria da parte del capo dell'ufficio.

2.2.7 Corte d'appello di GENOVA

La valutazione simulata dei magistrati nel distretto di Genova ha preso in considerazione 1 giudice già valutato dal CG e 3 giudici da valutare.

2.2.7.1 Prima Fase

La valutazione degli standard restituita dal questionario distribuito nella prima fase è complessivamente buona per il settore civile, con riserve per la comparazione al cluster (voto 5), mentre la votazione 9 circa la utilità nella valutazione dei dati sul magistrato (10 per i parametri di durata) ed anche circa la utilità per la organizzazione dell'ufficio (votazione 9), indica il gradimento di questi dati nel lavoro giudiziario.

Le osservazioni formulate da un lato mostrano la partecipazione attiva all'esperimento, dall'altro evidenziano una preoccupazione comune e cioè la necessità della cura alla scrittura e rilevazione dei dati statistici, alla completezza, attendibilità e uniformità dell'informazione da questi resa. Ciò era già stato rilevato e fatto presente dal gruppo di lavoro sul civile, sin dalla prima relazione.

Le osservazioni sulla correttezza dei dati sono ben presenti al gruppo di lavoro, che fornirà precise indicazioni in vista della costruzione del sistema definitivo di estrazione e gestione dei dati.

2.2.7.2 Seconda Fase

Il Consiglio Giudiziario di Genova ha poi proceduto alla valutazione di 5 altri giudici pregando i CG di affiancare la valutazione tradizionale e con quella fondata sugli standard. La sperimentazione è stata estesa in questa seconda fase ai giudici dott.:

1. **GIUDICE GE1** del Tribunale civile di Genova, sezione sesta, cluster Monocratico 1;
2. **GIUDICE GE2** del Tribunale civile di Genova della sezione 4, cluster Famiglia;
3. **GIUDICE GE3** del Tribunale civile di Genova della prima sezione civile e poi della sesta sezione dal 1.12.2009, cluster collegiale1.

Per i tre civilisti è stata acquisita la scheda predisposta dal CG e il parere del capo dell'ufficio. Tutti e tre i giudici in valutazione hanno redatto compiute autorelazioni nelle quali hanno evidenziato le particolarità del contenzioso loro affidato, la dimensione delle sopravvenienze, le caratteristiche di rito dei procedimenti loro affidati.

Per il giudice GE1 la lettura del CG effettuata nella scheda appare approfondita, seppur schematica, ed evidenzia la comprensione dei parametri di durata e di produttività, oltre che di carico.

Molto approfondito l'esame del capo dell'ufficio che ha saputo apprezzare i parametri di durata, in modo critico rispetto al giudice, distinguendo la anzianità delle decisioni, dal numero di cause con più di tre anni ed ha così potuto notare come ad una buona produttività in termini di sentenze facesse riscontro un basso numero di "altrimenti definiti" ed una certa tendenza all'invecchiamento del ruolo. Sul punto il collega dott. Antonio Lepre, membro del gruppo di lavoro, ha fatto pervenire una nota in cui sostiene che sia necessario *"un chiarimento da parte del CSM in ordine a tale comportamento, se cioè è preferibile un giudice che riduca il carico eliminando il nuovo e quindi, in parte abbandonando il vecchio oppure se è preferibile un giudice che, pur non*

riducendo la pendenza tende ad eliminare le cause più antiche e, quindi più impegnative notoriamente per la decisione”.

Per il Giudice GE2, che svolgeva le funzioni anche di giudice tutelare, il CG ha rilevato come solo dall'ultimo anno sia evidenziato un importante carico di volontaria giurisdizione, il che del resto ha trovato conferma nel fatto che i dati della volontaria giurisdizione del Tribunale di Genova sono registrati informaticamente solo da metà del 2007.

In ogni caso si evidenzia come il CG abbia saputo cogliere questa inesattezza della base dati, colta anche dal giudice e dal presidente del Tribunale.

In ciò del resto trova ragione la discrepanza nelle sopravvenienze osservata dal giudice e dal CG, che non ha compreso le ragioni per cui i procedimenti relativi ad amministrazione di sostegno, in quanto volontaria giurisdizione, sono ricompresi nel canestro c.d. “veloce” ed han pensato che si trattasse di errori di rilevamento. Inoltre, forse non è stato chiarito sufficientemente che la comparazione nella sezione opera solo per i giudici per i quali i dati sono stati acquisiti, il che spiega la esclusione di un giudice e la inclusione di un altro giudice della medesima sezione, che per altro appartiene ad altro cluster. Ciò evidenzia quelle necessità di formazione e informazione che sono state evidenziate nel corso della riunione finale della sperimentazione innanzi al CG di Genova.

In particolare il capo dell'ufficio nella sua lettura dei dati ha ben spiegato i motivi di quelli che potevano parere dati negativi e cioè la durata superiore ai dati del cluster, dando conto della situazione critica della sezione negli anni e del lavoro come giudice tutelare, come detto non ben rilevato.

Per il Giudice GE3, che è stata presente all'incontro con il gruppo di lavoro del 22 giugno, di cui è in corso di acquisizione il verbale, il CG ipotizza, sulla base delle osservazioni del giudice, un carico di volontaria giurisdizione sottovalutato e “non controllabile, non avendo il Tribunale di Genova mai prodotto le statistiche della volontaria giurisdizione e neppure dei cautelari”. Proprio questa affermazione conferma che i conteggi sono esatti, poiché essi sono una mera lettura della

base dati scritta dagli uffici, ma che ad essere carente – come rilevato in molti uffici - è la scrittura di quella stessa base dati, tanto è vero che nemmeno negli uffici genovesi si è mai prodotta la statistica che il Giudice GE3 vorrebbe per controllare gli standard. A contrario si può concludere che per gli altri settori il controllo è stato fatto e non vi è nulla da osservare.

Il parere del capo dell'ufficio è puntuale e approfondito, prendendo in considerazioni tutti i parametri offerti, anche di durata e sugli altrimenti definiti.

IL CG di Genova aveva formulato, prima dell'incontro del 22.6, una nota ove lamentava l'incompleto inserimento di tutti i procedimenti assegnati e di tutti i provvedimenti assunti, il che tuttavia è addebitabile alle modalità di tenuta dei registri di Cancelleria, come più volte detto e solo in parte delle modalità sperimentali di acquisizione delle copie delle basi dati. In effetti si tratta di problema notato dal gruppo di lavoro sin dalla prima relazione e la comprensione da parte dei CG lascia ben sperare circa un intervento di sorveglianza su questo compito che incombe, in forza del regolamento del 2009 sui registri di Cancelleria, al personale amministrativo, ma al quale i magistrati non possono dirsi estranei.

Altro problema rilevato nella medesima nota è quello della storicizzazione dei dati, anche questo noto, e che potrà risolversi con un sistema di rilevazione dei dati meglio organizzato, con estrazioni più vicine al tempo della valutazione, e con il perfezionamento di query di attualizzazione.

Nel dibattito del 22 giugno, in occasione dell'incontro con il gruppo di lavoro, nessuno fra i presenti ha posto in discussione il metodo della clusterizzazione ed infatti nei pareri si è tenuto ampiamente conto dei riferimenti agli standard, contrariamente a quanto indicato in un questionario, nella prima fase, che svalutava proprio questi riferimenti ai valori rilevati nei cluster.

Nell'occasione è stato chiarito al Consiglio Giudiziario che - mentre sono stati esclusi dalla sperimentazione i giudici che avevano trattato in misura superiore al 30% la materia tutelare - vi

sono stati invece compresi coloro che, come il Giudice GE3, avevano una minore percentuale di incidenza del tutelare i quali, perciò, nel canestro dei procedimenti veloci, vedono una forte presenza di provvedimenti emessi dal giudice tutelare tra quelli iscritti nei registri come VG.

Sono state fornite informazioni in ordine alla metodologia di estrazione del dato, si è confermata la necessità di responsabilizzazione della dirigenza amministrativa in ordine alla corretta tenuta del dato informativo. Si è rappresentata la necessità che in ogni ufficio si mettano in campo strumenti di verifica della corretta identificazione dell'oggetto di iscrizione a ruolo.

Positivi ed interessanti spunti sono venuti dalla discussione del 22 giugno, in particolare:

1. la attenzione da porre a talune materie particolarmente difficoltose, quali il trasporto marittimo e l'appalto pubblico,
2. la importanza di poter disporre dei dati del SICID per il magistrato, sia per la sua autovalutazione che per la organizzazione del suo lavoro,
3. la necessità di censire e considerare le riassegnazioni;
4. la importanza di censire la situazione iniziale del ruolo quando un giudice ne prende possesso;
5. la necessità di una ampia formazione/informazione su questi standard, quando diventino strumento ufficiale di valutazione e organizzazione

In quella sede il Presidente del Tribunale di Genova ha significativamente sottolineato come i suoi giudizi fatti con l'utilizzo degli standard abbiano coinciso con quelli che ne prescindono, ma che con gli standard queste valutazioni poggiano su base più solida. Questa affermazione significa che il dato emergente dai numeri forniti nella scheda consente di ricostruire una situazione che coincide con la esperienza, il che li qualifica come indici rilevatori veridici.

La preoccupazione emersa nell'incontro, infine, circa la difficoltà nella applicazione in situazioni piccole, di lavoro promiscuo, quali sono molti Tribunali del distretto di Genova, coincide con quella espressa più volte dal gruppo di lavoro, in forza della quale per i Tribunali piccoli si è ritenuto di

non poter utilizzare direttamente il metodo oggi in sperimentazione per i Tribunali di dimensioni superiori.

2.2.8 Corte d'appello di MILANO

2.2.8.1 Prima Fase

La valutazione simulata dei magistrati nel distretto di Milano ha preso in considerazione 4 giudici (Giudice MI1, Giudice MI2, Giudice MI3 e Giudice MI4 già valutati dal CG) e 10 giudici da valutare in parallelo con il vecchio e nuovo sistema.

Sono rimasti fuori dalla seconda fase i giudici MI5 e MI9 per le ragioni espresse nella comunicazione inviata dal Consiglio Giudiziario il 28 giugno 2006.

Della sperimentazione relativa ai giudici già valutati si è già in parte dato conto nel primo capitolo della relazione attraverso il report contenente le risposte ai questionari: può esser utile aggiungere che all'incontro con il Gruppo presso il CSM ha partecipato un solo relatore che, insieme alle valutazioni espresse nel questionario, ha chiesto al Gruppo di trovare una forma più semplice di redazione della scheda, che ha comunque trovato utile, anche e in special modo per la organizzazione dell'ufficio.

2.2.8.2 Seconda Fase

E' da premettere che il Consiglio Giudiziario di Milano ha particolarmente lamentato l'impegno della doppia valutazione, giungendo a deliberare su quasi tutte le deliberazioni, ma con molto ritardo, segno di un affanno derivante dal comprensibilmente alto livello di impegno ordinario.

Le valutazioni ed anche le autorelazioni risentono un certo appiattimento, di una tendenza a vedere negli standard e nei dati un ennesimo ulteriore adempimento, di cui si fatica a comprendere il senso.

Anche in questo caso e forse per la mole di lavoro imposta al CG di Milano in via ordinaria, pare necessaria una opera di formazione e informazione che faccia diventare prassi comune la lettura

di queste statistiche; un'opera che il CG pare aver rinviato alla effettiva entrata in vigore delle nuove valutazioni.

In ogni caso il CG di Milano ha inviato un notevole numero di valutazioni, anche se non tutte quelle richieste, svolgendo un lavoro di dimensioni ragguardevoli.

Circa la sperimentazione relativa ai giudici in corso di valutazione nel 2011 si rileva che: i giudici in valutazione hanno redatto compiute autorelazioni nelle quali hanno evidenziato le particolarità del contenzioso loro affidato, la dimensione delle sopravvenienze, le caratteristiche di rito dei procedimenti loro affidati.

In relazione alla laboriosità dei 10 giudici valutati in parallelo il CG ha messo in evidenza quanto segue:

GIUDICE MI1 Tribunale di Milano - MONOCRATICO 2

In relazione al giudice MI1 il dirigente dell'ufficio ed il CG evidenziano la crescita, nel periodo osservato, del numero già alto di sopravvenienze, insieme al positivo risultato di non far crescere eccessivamente il numero delle pendenze, anche se solo nel terzo anno è superato il 30° percentile del numero di definizioni con sentenza.

Mentre la definizione con modalità diverse è superiore al 70° percentile in tutti e tre gli anni.

Non positivo è il dato dei pendenti da oltre tre anni che marcia verso il 70°, ragion per cui il numero relativamente basso di definiti in oltre tre anni non può essere considerato un dato positivo, contrariamente a quanto affermato nella delibera del CG.

L'autorelazione, né il parere del Dirigente dell'ufficio contengono informazioni ulteriori.

Né il giudice valutato né il Dirigente dell'ufficio né CG hanno formulato osservazioni in ordine al cluster di confronto apparso al GRUPPO pienamente adeguato.

GIUDICE MI2 - Tribunale di Milano – FAMIGLIA e MONOCRATICO 1

Il CG evidenzia che nel periodo di valutazione il giudice ha cambiato sezione passando dal cluster FAMIGLIA a quello di MONOCRATICO 1 .

Per il lavoro nel settore famiglia si evidenziano numeri di definizioni di poco inferiori al 30° percentile ma in grado di definire le sopravvenienze (pendenza in calo) anche per maggior numero di definizioni con modalità diverse dalle sentenze.

Nel settore monocratico a fronte di un ruolo in formazione con il suo arrivo si registrano pendenze basse e recenti, sopravvenienze molto alte, un numero di sentenze basse nel primo anno in conseguenza della mancata maturazione delle cause e molto elevato oltre il 70° percentile nell'anno successivo.

In questo caso, a fronte di ruoli relativamente giovani in entrambe le posizioni ricoperte il numero dei procedimenti definiti oltre tre anni, definito basso dal CG, è un dato neutro contrariamente a quanto affermato nella delibera del CG.

Nell'autorelazione il giudice ha inoltre sottolineato la riduzione della pendenza finale nel 2007 anche se determinata in parte dalla minore assegnazione di procedimenti in vista del trasferimento ad altra sezione e la durata assai breve dei procedimenti definiti con modalità diverse dalle sentenze.

Né il giudice valutato né il Dirigente dell'ufficio né CG hanno formulato osservazioni in ordine ai due cluster di confronto apparsi al GRUPPO pienamente adeguati.

GIUDICE MI3 - Tribunale di Milano- Monocratico 1

Il Consiglio giudiziario ha evidenziato la collocazione mediana nei primi due anni ed inferiore al 30° percentile dello standard di definizione con sentenza nel terzo anno.

Più alta è la definizione senza sentenza che supera nei primi due anni al 70° percentile e si abbassa nel terzo sotto il 30° .

Anche i parametri di anzianità e di durata denotano un ruolo vecchio che non tende a ringiovanire nel corso degli anni benché il numero delle sopravvenienze non sia particolarmente elevato rispetto al cluster (sotto i 200 procedimenti).

La durata dei procedimenti è superiore al 70° percentile in tutti e tre gli anni.

Né il giudice valutato né il Dirigente dell'ufficio né CG hanno formulato osservazioni in ordine al cluster di confronto apparso al GRUPPO pienamente adeguato.

GIUDICE MI4 – Tribunale di Milano – VI valutazione – Monocratico2

Nell'autorelazione, nel parere del Capo dell'ufficio e del CG si mette in evidenza la sofferenza della sezione di appartenenza (specializzata in contratto di appalto e mediazione) la crescita delle sopravvenienze nel triennio passate da circa 300 a oltre 350 . Per tali ragioni si è evidenziato che la durata dei definiti è aumentata in maniera significativa mentre a fine periodo si è ridotto il numero di procedimenti pendenti da oltre tre anni. Anche se il numero di sentenze è inferiore nei primi due anni al 30° percentile nel terzo anno è vicino alla mediana e si deve tener conto del numero consistente di definiti senza sentenza e numero molto significativo di decreti ingiuntivi.

Né il giudice valutato né il Dirigente dell'ufficio né CG hanno formulato osservazioni in ordine al cluster di confronto apparso al GRUPPO pienamente adeguato.

GIUDICE MI6 - Tribunale di Milano – VI valutazione – Monocratico 2

L'autorelazione, il parere del Capo dell'Ufficio e del CG hanno evidenziato il consistente carico poco al di sotto della mediana del cluster con una composizione complessa e non seriale con specializzazione in materia contrattuale e minima parte del ruolo avente ad oggetto la responsabilità extracontrattuale.

Nel procedimento di valutazione è stato inoltre evidenziata la capacità di abbattimento delle pendenze nel triennio superiore all'8% .

La capacità di definizione con sentenza con valori pari alla mediana del cluster e di definizione senza sentenza superiore al 70° percentile .

In merito alla durata il procedimento di valutazione ha valorizzato il dato del giudice che è inferiore al 30° percentile e, quanto alla anzianità del ruolo il suo lento aggravamento.

Né il giudice valutato né il Dirigente dell'ufficio né CG hanno formulato osservazioni in ordine al cluster di confronto apparso al GRUPPO pienamente adeguato.

GIUDICE MI7 Tribunale di Milano - Monocratico 2 -

L'autorelazione, il parere del Capo dell'Ufficio e del CG hanno evidenziato il consistente carico con sopravvenienze di monocratico superiori al 70° percentile con una composizione complessa e non seriale con specializzazione in materia contrattuale e minima parte del ruolo avente ad oggetto la responsabilità extracontrattuale. Produzione non elevata di sentenze vicina, nei tre anni in media, al 30° percentile.

Elevata, vicina al 70° percentile, la definizione di procedimenti senza sentenza e il numero di decreti ingiuntivi.

Un ulteriore dato è stato messo in giusti rilievo negativo: il raddoppio del numero di procedimenti pendenti da oltre tre anni (da 75 a 149) a fronte del numero ridotto di procedimenti definiti con sentenza entro tre anni. Indice che il CG evidenzia come rivelatore della tendenza a smaltire le cause più recenti e non quelle più anziane.

Né il giudice valutato né il Dirigente dell'ufficio né CG hanno formulato osservazioni in ordine al cluster di confronto apparso al GRUPPO pienamente adeguato.

GIUDICE MI8 -Tribunale di Milano- Monocratico 1 – VII valutazione

L'autorelazione, il parere del Capo dell'Ufficio e del CG hanno evidenziato la storia complessa del ruolo ereditato dal giudice MI8 apprezzando il saldo in pareggio dei primi due anni e la diminuzione delle pendenze nel terzo.

Il giudice MI8 ha evidenziato il secondo incarico costituito dall'assegnazione alla Sezione specializzata industriale.

Per errore il CG ha da una parte affermato che il numero di sentenze monocratiche si aggira nei tre anni intorno al 70° percentile e dall'altra che si attesta intorno al 30° come in effetti risulta dalla scheda di valutazione. Né il giudice valutato né il Dirigente dell'ufficio né CG hanno formulato osservazioni in ordine al cluster di confronto apparso al GRUPPO pienamente adeguato.

GIUDICE MI10 – Tribunale di Milano - MONOCRATICO 1 –

L'autorelazione, il parere del Capo dell'Ufficio e del CG hanno evidenziato un basso numero di definizioni con sentenza , solo nel 2008 dentro il range del cluster.

Gli altrimenti definiti sono invece per due anni nella mediana del cluster e per il terzo anno inferiori al 30° percentile.

E' segnalato come molto significativo il numero di cautelari e di decreti ingiuntivi.

GIUDICE MI12 – Tribunale di Monza – Monocratico 1

L'autorelazione, il parere del Capo dell'Ufficio e del CG hanno evidenziato che il giudice nel periodo in valutazione è stato assente per maternità per oltre sei mesi (10 luglio 2007-23 febbraio 2008).

Tale informazione rende incomparabile il giudice per i due anni 2007-2008 ed in ogni caso il CG ha messo in evidenza che i parametri di ingresso nel cluster sono vicini od inferiori al 30° percentile . Il numero delle sentenze è basso così come sono bassissimi i tempi di definizione dei procedimenti e l'anzianità del ruolo come conseguenza del basso carico oltre che di una gestione del ruolo in pareggio malgrado il periodo di maternità.

Né il giudice valutato né il Dirigente dell'ufficio né CG hanno formulato osservazioni in ordine al cluster di confronto apparso al GRUPPO pienamente adeguato.

GIUDICE MI11 -V valutazione - TRIBUNALE MONZA MONOCRATICO 1

Il CG ha messo in evidenza che i parametri di ingresso nel cluster sono vicini od inferiori al 30° percentile . Il numero delle sentenze rientra nel range ed i tempi di definizione dei procedimenti e l'anzianità del ruolo sono evidentemente molto ridotti.

In definitiva il basso carico è gestito in maniera efficiente e corretta dal punto di vista della gestione dei flussi di lavoro.

Il giudice Giudice MI11 non ha depositato autorelazione.

Né il giudice valutato, né il Dirigente dell'ufficio, né CG hanno formulato osservazioni in ordine al cluster di confronto apparso al GRUPPO pienamente adeguato.

In generale il Presidente del Tribunale di Milano ha riferito il fatto che la scheda è stata ritenuta complessa da molti giudici e che diversi presidenti di sezione l'hanno ritenuta utile per l'organizzazione dell'ufficio ma troppo complessa per la valutazione.

Mentre in tre pareri (tra quelli emessi per i giudici sopra indicati) del CG è stato rilevato che:

1. in base alla scheda non è possibile comparare il dato dei decreti ingiuntivi e dei cautelari su base nazionale;
2. sarebbe necessario inserire il dato di variazione percentuale della pendenza ;
3. sarebbe necessario avere il totale dei definiti con ogni modalità;
4. la scheda del lavoro è migliore.

In ordine a queste osservazioni si conferma la necessità di formazione sull'uso della scheda.

Infatti in realtà la scheda indica per ciascun cluster il range dei cautelari e dei decreti ingiuntivi. In effetti non si sono trovate nelle relazioni osservazioni circa questi due parametri, comunque presenti nella scheda.

Così pure è presente nella scheda a pagina tre la variazione percentuale, mentre il totale delle definizioni è facilmente costruibile sommando definiti con sentenza e altrimenti definiti, mentre

non pare opportuno sommare i fascicoli del canestro veloce e di famiglia, per la loro profonda differenza, come pure sommare monocratico e collegiale potrebbe dar luogo ad una sottovalutazione del ruolo collegiale, possibile incentivo ad una produttività selettiva verso il ruolo più semplice monocratico.

In definitiva la sperimentazione a Milano è stata effettuata in modo piuttosto esteso, non ha dato luogo a particolari critiche o problemi, soprattutto per quanto riguarda la clusterizzazione, sono emerse le esigenze di cura dell'inserimento del dato già note. Dall'esterno, ancora una volta, si nota la esigenza che, ove gli standard venissero confermati, sia fatta una opera di formazione e informazione adeguata, onde diminuire le difficoltà di approccio emerse, anche in relazione al numero di posizioni da valutare e a alla scarsità del tempo a disposizione.

2.2.9 Corte d'Appello di NAPOLI

2.2.9.1 Prima Fase

Secondo i criteri già esposti, i giudici soggetti a valutazione selezionati per questa fase di sperimentazione erano i dott.ri:

1. **GIUDICE NA1**, in servizio nel periodo preso in considerazione quale giudice presso il Tribunale di Napoli - parere ordinario per il conseguimento della 5° valutazione di professionalità adottato in data 9 novembre 2009;
2. **GIUDICE NA2**, in servizio nel periodo preso in considerazione quale giudice presso il Tribunale di Napoli - parere ordinario per il conseguimento della 5° valutazione di professionalità adottato in data 11 gennaio 2010;
3. **GIUDICE NA3**, in servizio nel periodo preso in considerazione quale giudice presso il Tribunale di Napoli - parere ordinario per il conseguimento della 5° valutazione di professionalità adottato in data 28 giugno 2010;

4. **GIUDICE NA4**, in servizio nel periodo preso in considerazione quale giudice presso il Tribunale di Napoli - parere ordinario per il conseguimento della 6° valutazione di professionalità adottato in data 24 maggio 2010;
5. **GIUDICE NA5**, in servizio nel periodo preso in considerazione quale giudice presso il Tribunale di Napoli - parere ordinario per il conseguimento della 6° valutazione di professionalità adottato in data 14 giugno 2010;
6. **GIUDICE NA6**, in servizio nel periodo preso in considerazione quale giudice presso il Tribunale di Napoli - parere ordinario per il conseguimento della 6° valutazione di professionalità adottato in data 30 novembre 2009;

Il gruppo ha incontrato tre relatori delle pratiche di valutazione, per il Consiglio Giudiziario di Napoli.

Nel corso dell'incontro si è discusso della diversità tra il sistema ordinario e quello in corso sperimentazione anche attraverso l'illustrazione di una nuova possibile valutazione simulata per i colleghi sopra indicati – e la delegazione ha mostrato attenzione ed interesse alle possibilità offerte dal nuovo sistema; alcuni dei componenti presenti del Consiglio Giudiziario hanno accennato a tematiche di carattere generale, poi sviluppate in sede di delibera relativa alla seconda fase di sperimentazione, della quale si dirà di seguito.

All'esito dell'incontro, i partecipanti inviavano i questionari di risposta come sopra precisato, dai quali può evincersi una valutazione che, salva la necessità di approfondimento di alcuni specifici aspetti, appare certamente positiva.

2.2.9.2 Seconda Fase

Secondo il criterio oggettivo di individuazione elaborato dal Gruppo, per la Corte d'Appello di Napoli è stato selezionato ai fini della valutazione virtuale, concernente il conseguimento della 6°

valutazione di professionalità, il solo giudice NA1, magistrato in servizio nel periodo preso in considerazione presso il Tribunale di Napoli.

All'atto della richiesta del CSM, la scheda del giudice NA1, riferita alle annualità 2006, 2007 e 2008, è stata trasmessa, oltre che al Consiglio Giudiziario, al Sig. Presidente del Tribunale di Napoli ed allo stesso giudice in valutazione.

Con una prima delibera del 9 maggio 2011, il Consiglio Giudiziario, (che aveva già provveduto alla valutazione ordinaria del medesimo magistrato), invitava il giudice NA1 *"...ad interloquire sull'analisi dei dati di cui al rapporto integrativo del capo dell'ufficio pervenuto in data 4 maggio 2011, chiarendo in particolare le ragioni di una così marcata variazione percentuale del numero delle sentenze emesse nel triennio"*.

Veniva fatto riferimento al fatto che il giudice NA1, appartenente per tutti gli anni in valutazione al cluster MONO1 (standard complessivo di sentenze depositate entro i 120 giorni: 120, 138, 163), avesse depositato negli anni 2006-2008 rispettivamente nn. 135, 192 e 159 sentenze.

Il giudice NA1 formulava alcune osservazioni attinenti a diversi aspetti di carattere generale del nuovo criterio di valutazione della laboriosità.

In particolare, ed in estrema sintesi, nelle proprie osservazioni lo stesso rappresentava che:

- a. sulla base di un provvedimento presidenziale (n.10/2011) i giudici trasferiti da una Sezione ad un'altra del medesimo ufficio rimanevano assegnatari del medesimo ruolo, diventando vano il confronto con i colleghi, stante la non omogeneità dei procedimenti trattati.
- b. la dipendenza della sopravvenienze anche da fattori diversi dalla mera assegnazione di procedimenti di nuova iscrizione, come la riassegnazione di cause appartenenti ad altri giudici e, quindi, la minore conoscenza dei propri affari, quest'ultima influente sulla laboriosità, oltre che tale da poter determinare un imprevedibile mutamento del cluster;

- c. la necessità di una diversa scomposizione dei “canestri” dei procedimenti assegnati ai giudici in valutazione, tale da tener conto delle controversie realmente trattate;
- d. l'esigenza di tenere conto, ai fini della valutazione sulla produttività, di fattori che non sempre hanno espressione statistica, assumendo rilevanza “la storia” del ruolo e la sua conoscenza da parte del giudice assegnatario;
- e. la natura poco significativa, ai fini della valutazione di laboriosità del parametro della “durata”, che, non tenendo conto lo stesso della situazione del ruolo, del tempo decorso dall'assegnazione, nonché da altre vicende, quali ad es. le assegnazioni straordinarie.

Il Consiglio Giudiziario procedeva quindi alla valutazione sperimentale inerente il parametro della laboriosità, rilevando innanzitutto nel parere formulato la non pertinenza delle osservazioni formulate dal giudice NA1 quanto alla “Sezione Ufficio” della scheda, relativamente alla situazione personale evidenziata; riteneva tuttavia che dette osservazioni facessero emergere l'opinabilità della scelta, insita nella formazione del cluster, di considerare la gestione specializzata del ruolo equivalente a quella di un ruolo generico.

Inoltre, venivano richiamate le osservazioni del giudice NA1 inerenti l'imprevedibilità delle sopravvenienze e, quindi, del possibile mutamento del cluster di appartenenza, nonché quelle riguardanti l'auspicabilità di una diversa definizione dei canestri, tale da considerare le cause effettivamente trattate.

Il parere inoltre dava atto, come pure quello del Presidente del Tribunale acquisito agli atti, che la variazione della pendenze, buona per gli anni 2006 e 2007, era in aumento per il 2008, ma ciò era ricollegabile al notevole costante incremento della sopravvenienza, nonostante la buona produttività del giudice in valutazione; riteneva pertanto che ne emergesse un quadro sicuramente positivo del giudice NA1, in considerazione del “*contesto operativo generale dell'ufficio*”.

A questo punto il Consiglio Giudiziario, traendo spunto da quanto si è sino ad ora sopra esposto, riteneva di elaborare ed approvare un documento di carattere generale, con il quale, suggerendo una semplificazione del sistema proposto dal Gruppo di lavoro, formulava le seguenti osservazioni:

1. *“Suscita gravi perplessità, sul piano concettuale e metodologico, l’opzione di proporre, per i cluster dei giudici civili MONO1, MONO2 e MONO3 i seguenti standard di rendimento...”*. Ciò in quanto *“una maggiore produttività dei giudici che hanno carichi di lavoro più elevati esprime certamente una patologia del sistema”*. La stessa si spiega in quanto questi giudici *“lavorano di più a causa dell’eccessivo carico di lavoro al quale sono sottoposti..”*.

In conclusione tali standards non possono essere ratificati come normali, essendo più corretto assumere per tutti i giudici appartenenti ai clusters indicati lo standard previsto per il primo, salvo ipotizzare criteri correttivi al ribasso per i giudici più gravati dalla parte di lavoro cd. “nero”, in quanto non rilevabile.

2. Lo standard, dovendosi comunque assicurare la qualità della decisione, deve restare stabile nel breve-medio periodo, potendosi ipotizzare modifiche solo a lungo termine e senza automatismi, ma collegate ad un’indagine sui motivi. Il sistema ipotizzato è invece tale da rendere ipotizzabile un aumento indeterminato dello standard di anno in anno, basato sulla ipotizzabile tendenza ad aumentare la produttività oltre il 30° percentile dei giudici collocati al di sotto dello stesso; questa variazione di produttività emerge anche dall’esame della scheda del giudice NA1, che ha depositato 135 sentenze nell’anno 2006 e 192 nell’anno 2007.

3. Essendo costruito il cluster su pendenze e sopravvenienze, queste ultime note solo alla fine dell’anno, il giudice oggetto di valutazione non conosce all’inizio dell’anno in quale cluster sarà inserito, ignorando quindi *“lo standard che dovrà rispettare”*, dipendendo le assegnazioni anche da

fattori imprevedibili; ciò può evincersi dall'esame della scheda del giudice NA1, per il quale negli anni considerati vi è stata una notevole variazione delle sopravvenienze.

4. Il parametro della "durata", costruito su base nazionale, finisce per discriminare gli uffici più disastriati che, a parità di carichi di lavoro, hanno meno giudici; inoltre il dato è significativo nella misura in cui il giudice ha gestito sin dall'inizio il suo ruolo, non incrementato da cause "vecchie" provenienti da altri ruoli, e le sopravvenienze annue non sia maggiore delle definizioni. Più corretta sarebbe una comparazione all'interno dell'ufficio giudiziario. Il Presidente del Tribunale di Napoli ha infatti valutato come accettabile la durata dei procedimenti del giudice NA1, *"nell'ambito del contesto operativo generale.....dell'ufficio"*.

5. Il sistema di clusterizzazione, costruito senza distinzione sugli uffici di qualsivoglia dimensione, non tiene conto del fatto che negli uffici di maggiore dimensioni e, quindi, più specializzati, il lavoro del giudice è più agevole; la non specializzazione degli uffici più piccoli comporta invece un surplus del lavoro del giudice.

Le osservazioni sopra riassunte riprendono in gran parte argomentazioni e problematiche già emerse durante il lavoro del Gruppo, esaminate dal CSM all'atto dell'approvazione delle relazioni finali prodromiche rispetto alla fase della sperimentazione.

Le stesse sono state oggetto di approfondito dibattito nel corso dell'incontro avvenuto tra il Consiglio Giudiziario di Napoli ed alcuni componenti del Gruppo di lavoro (dott.ri Minniti, Morabito e Mungo).

In particolare, nel corso del proprio intervento, e quanto al settore civile, il dott. Minniti rilevava sul punto che:

- il metodo della costruzione di gruppi di magistrati confrontabili costituisce un primo passo verso la ponderazione del lavoro per qualità del carico, essendo stata esclusa l'opzione di ricorrere a tecniche di "pesatura" dei diversi procedimenti a causa della rilevante incidenza di variabili e di specifiche peculiarità caratterizzanti ogni tipologia di affari per ogni realtà giudiziaria;
- non si è inteso fissare un "asticella" per il magistrato, bensì operare la descrizione di un comportamento che focalizzi l'effettivo impegno espresso dal singolo magistrato nel periodo di valutazione nelle sue varie attività;
- i raggruppamenti per cluster Mono 1,2,3 si distinguono per il carico di lavoro e il dato riscontrato depone per una crescita del rendimento tra Mono 1 e 2, nonché per una decrescita tra Mono 2 e 3;
- il dato di rendimento del gruppo Mono 1 riguarda magistrati che in gran parte smaltiscono più di quello che ricevono. Si tratta di uffici o singoli giudici per un verso non molto caricati di sopravvenienze per altro verso che, a fronte di sopravvenienze medie, riescono per migliore organizzazione e o maggiore capacità di conciliare a tenere il passo;
- l'eventuale standard unico per tutti i cluster di monocratico non potrebbe essere il primo, in quanto fortemente condizionato dal rendimento di giudici con un carico molto basso (molti dei quali con meno di 500 pendenze), mentre una soluzione subordinata rispetto a quella proposta dal gruppo Standard e avallata dal CSM potrebbe esser quella di lasciare alla valutazione del CG la opzione di scegliere, caso per caso, lo standard da applicare tra quelli di Mono 1,2,3, consentendo al capo dell'ufficio ed al CG di valorizzare la ragione della crescita o decrescita del carico, che in ordine al parametro delle pendenze iniziali potrebbe in parte dipendere dal giudice;
- quanto alla evenienza del cd fenomeno di "risalita" nelle posizioni da parte dei magistrati, l'utilizzo di medie di posizione (mediana e percentile) anziché della media aritmetica, garantisce

spostamenti nulli o minimi degli standard al variare della produttività dei giudici in avvicinamento al range;

- in ogni caso, il Csm può sempre in ogni tempo adottare una rivalutazione delle scelte. La differenza tra lo standard fisso e lo standard flessibile è una qualità del sistema proposto; lo standard flessibile essendo ancorato ad un metodo, ad un meccanismo collegato al rendimento dei magistrati, non è assoggettabile alle variabili maggioranze consiliari che potrebbero oggi fissare in 100 domani in 200 lo standard fisso senza ancorarlo ad un criterio razionale;

- sulla prevedibilità il Gruppo ha trovato un sistema che permette di conoscere i dati di rendimento ad inizio anno e rimane assai remota la imprevedibilità del mutamento di cluster nel corso dell'anno: inoltre il gruppo ha proposto che il sistema offra al giudice uno strumento di monitoraggio della propria collocazione nei gruppi di confrontabili;

- le osservazioni del CG relative alla rilevanza - relativa - dell'indicatore "durata dei definiti" sono le medesime già contenute nella relazione del Gruppo standard di aprile 2010 ove si legge anche l'ulteriore avvertenza che la durata dei definiti va letta nelle variazioni del quadriennio ed incrociando il dato con l'anzianità dei pendenti;

- la delibera del CG di Napoli ha enfatizzato il ruolo del numero di sentenze emesse e sottovaluta la capacità del sistema di offrire un quadro ben più ampio, complesso e articolato della laboriosità intelligente con riferimento particolare ai definiti senza sentenza, alla capacità di evitare l'invecchiamento del ruolo, alla capacità di razionalizzare l'agenda;

Sullo specifico punto interveniva un componente, il quale, evidenziando quale filo conduttore dell'intervento del Consiglio Giudiziario la preoccupazione di mantenere stretto il legame tra professionalità del giudice, qualità del servizio e della decisione resa nonché standard di produttività, riteneva di ribadire, per le ragioni meglio chiarite nel verbale, la criticità delle scelte operate.

Allo stato non risultano pervenute ulteriori osservazioni da parte del Consiglio Giudiziario, all'esito del menzionato incontro.

Va in conclusione evidenziato che l'individuazione dei tre cluster di "monocratico", attraverso una ricognizione della diversità di situazioni esistenti sul territorio, si limita a rendere evidente una patologia del sistema giudiziario italiano, che consente una ingiustificata differenza di carichi di lavoro tra giudici civili, talvolta anche all'interno del medesimo ufficio.

Se il sistema giudiziario si metterà in grado di superare tale irrazionale distribuzione del lavoro la problematica sarà, con ciò stesso, eliminata.

2.2.10 Corte d'Appello di PALERMO

2.2.10.1 Prima Fase

Tra i giudici valutati negli anni 2009 e 2010 la sperimentazione ha preso in considerazione i dott.ri:

1. **GIUDICE PA1:** in servizio negli anni in valutazione quale giudice presso il Tribunale di Palermo - conseguimento della 4° valutazione di professionalità;
2. **GIUDICE PA3:** in servizio negli anni in valutazione quale giudice presso il Tribunale di Palermo - conseguimento della 5° valutazione di professionalità;
3. **GIUDICE PA2:** in servizio negli anni in valutazione quale giudice presso il Tribunale di Palermo - conseguimento della 3° valutazione di professionalità.

L'incontro con il Consiglio giudiziario ha avuto un esito molto positivo risultando confermata la collocazione nel cluster di confronto ed i dati contenuti nella scheda. Per i commenti ulteriori si rinvia alle risposte fornite ai questionari che confermano il giudizio positivo espresso dai relatori del CG di Palermo.

2.2.10.2 Seconda Fase

Secondo il criterio selettivo oggettivo d'individuazione elaborato dal Gruppo, per la Corte d'Appello di Palermo sono stati selezionati per la valutazione virtuale i giudici:

1. **GIUDICE PA2**, in servizio negli anni in valutazione quale giudice presso il Tribunale di Palermo - conseguimento della 3° valutazione di professionalità;
2. **GIUDICE PA1**, in servizio negli anni in valutazione quale giudice presso il Tribunale di Palermo - conseguimento della 2° valutazione di professionalità;
3. **GIUDICE PA3**, in servizio negli anni in valutazione quale giudice presso il Tribunale di Palermo - conseguimento della 3° valutazione di professionalità.

All'atto della richiesta del CSM, le schede dei predetti magistrati, riferite alle annualità 2006, 2007 e 2008, sono state trasmesse, oltre che al Consiglio Giudiziario, al Sig. Presidente del Tribunale di Palermo ed agli stessi giudici in valutazione.

Per il **giudice PA2** e il **giudice PA3** la valutazione ordinaria e quella "virtuale", quest'ultima inerente il solo aspetto della laboriosità, sono state effettuate entrambe nel corso della medesima seduta del 19 maggio 2011.

Sono stati acquisiti, per le colleghe sopra indicate, i verbali relativi ad entrambe le tipologie di valutazione, allo scopo di un proficuo confronto tra le stesse.

Per quanto invece attiene al **giudice PA1**, non risultano eseguite né la valutazione ordinaria né quella virtuale.

Il Sig. Presidente della Corte d'Appello, con missiva del 26 maggio 2011, chiariva in relazione al magistrato in oggetto, quanto segue: *"questo Consiglio Giudiziario non ha ancora espresso il parere richiesto da Codesta Commissione, in quanto il Presidente del Tribunale di Palermo, non ha a tutt'oggi trasmesso il rapporto informativo e l'autorelazione del magistrato, già più volte sollecitato, secondo i dati elaborati dal gruppo di lavoro degli standard medi di definizione"*.

Pertanto, si è ritenuto di non tenere conto della situazione del giudice PA1 ai fini dell'attività sperimentale.

Ciò posto, il confronto tra le valutazioni reali (molto scarse in ordine allo specifico profilo della laboriosità, come pure i pareri del Dirigente dell'ufficio) e quelle "virtuali" effettuate dal Consiglio Giudiziario di Palermo, relativamente ai magistrati sopra indicati, mostra che la scheda ha permesso una ben più accorta ed approfondita lettura dei dati complessivi che caratterizzano la professionalità dei colleghi in valutazione, sotto lo specifico aspetto della laboriosità.

Estremamente interessante, quanto al giudice PA3, la conclusione del Consiglio Giudiziario secondo cui *"La valutazione operata in via sperimentale conferma il giudizio altamente positivo espresso in base ai criteri tradizionali, che anzi ne esce ulteriormente rafforzato in quanto arricchito di ulteriori elementi conoscitivi di sicure rilievo, fino ad oggi sostanzialmente sconosciuti o trascurati, o al più rimessi a lodevoli, ma estemporanee, iniziative individuali. I nuovi dati esaminati, infatti, hanno consentito, da un lato, di rilevare con maggiore riscontrata precisione non solo il valore assoluto della produttività e la sua comparazione all'interno della sezione, ma ancor di più la sua rilevanza comparativa in un ambito tipologicamente omogeneo a livello nazionale, e dall'altro di verificare la composizione del ruolo del Magistrato interessato, per materia e per anzianità, offrendo agli organi valutatori elementi rilevanti integrativi ed esplicativi dei dati contenuti nel rapporto del dirigente e nell'autorelazione, ed al Magistrato indispensabili elementi di conoscenza, in funzione promozionale di una doverosa responsabile autoorganizzazione finalizzata ad una migliore resa del servizio, da perseguire, oltre che con la qualità del "prodotto", anche, ed allo stesso modo, con la contrazione dei tempi di definizione delle controversie.*

Il giudice PA3 ha inoltre posto in evidenza la poca significatività della durata dell'unico procedimento ad essa assegnato riferito alla tipologia *"collegiale escluso famiglia"*, trattandosi di giudizio sorto nell'anno 1995 e più volte interrotto, poi cancellato e riassunto.

Ancora più significativo, proprio sul piano di una migliore lettura dei dati, nascente sia dall'integrazione di diversi parametri (definizioni, tipologia, durata, ecc.) che da un buon uso del circuito di valutazione (autorelazione, parere del Dirigente, parere del Consiglio Giudiziario), appare il caso dell'altra collega in valutazione, il giudice PA2.

In questo caso, infatti, di fronte da un dato che, se non letto correttamente, anche alla luce delle osservazioni del magistrato in valutazione, poteva lasciar pensare ad una organizzazione del lavoro non ottimale (significativa pendenza di procedimenti ultratrennali), il Consiglio Giudiziario ha saputo invece valorizzare tutti i diversi parametri e, soprattutto, "contestualizzare" il dato meramente statistico fornito dalla scheda.

Sulla base delle osservazioni della stessa collega in valutazione (che ha anche evidenziato di aver redatto un numero leggermente superiore di sentenze, rispetto a quello riportato dalla scheda), si è giustamente ricostruita la "storia" di un ruolo già dall'origine composto da procedimenti di più antica iscrizione, nonché formato da cause aventi ad oggetto successioni ereditarie, scioglimento di comunioni e diritti reali, ben diverso da quelli esistenti all'interno della stessa Sezione, formati da procedimenti provenienti dai soppressi uffici di Pretura, e di più agevole definizione.

E' stato peraltro anche molto significativamente evidenziato un recente mutamento di orientamento giurisprudenziale sezionale in tema di scioglimento di comunione che, dichiarando esecutivo con sentenza definitiva il progetto di divisione, ha permesso, rispetto al passato, una più sollecita definizione di detti procedimenti, qualificando le successive operazioni divisionali come meramente materiali.

Infine, si è dato il giusto rilievo al fatto che il giudice PA2 ha, per buona parte del periodo in esame, continuato ad occuparsi dei procedimenti incardinati al Collegio penale (per 41 dei quali era stata nominata Relatrice).

Il Consiglio Giudiziario ha in conclusione rilevato che proprio i dati forniti dalla scheda hanno permesso, rispetto a quelli forniti dall'ufficio di appartenenza, una più puntuale verifica del lavoro svolto, verificando che la criticità rilevata era legata a fattori esterni ed oggettivi, rispetto ai quali il

magistrato in valutazione era invece stato in grado di dare un'adeguata risposta, così denotando un'ottima capacità organizzativa e produttiva.

Né il giudice valutato né il Dirigente dell'ufficio né CG hanno formulato osservazioni in ordine ai cluster di confronto.

Ne esce un quadro complessivo, delineato dai pareri sperimentali del Consiglio Giudiziario, estremamente positivo sul piano della migliore informazione fornita dai dati risultanti dalla scheda, che costituisce uno stimolo forte sia per la capacità di autovalutazione, ed eventuale migliore organizzazione per il futuro, del singolo magistrato, che per il Dirigente dell'ufficio.

Nella seconda fase di sperimentazione non è stato richiesto e effettuato alcun incontro con il Consiglio Giudiziario di Palermo, né è stata richiesta la compilazione del questionario finale avendo il CG di Palermo approfondito egregiamente le valutazioni in corso d'opera.

2.2.11 Corte d'Appello di ROMA

2.2.11.1 Prima Fase

I giudici oggetto di esame mediante il confronto tra la valutazione effettiva già svolta con il metodo tradizionale e il quadro emergente dalla nuova scheda di valutazione nel distretto di Roma sono stati:

1. **GIUDICE RM1:** 2006-2007-2008, in servizio negli anni in valutazione quale giudice presso il Tribunale di Roma, 13^a sezione, 5^a valutazione, MONOCRATICO 2;
2. **GIUDICE RM2:** 2006-2007-2008, in servizio negli anni in valutazione quale giudice presso il Tribunale di Roma, 12^a sezione, 3^a valutazione, MONOCRATICO 2;
3. **GIUDICE RM3:** 2006-2007-2008, in servizio negli anni in valutazione quale giudice presso il Tribunale di Roma, 12^a sezione, 3^a valutazione, MONOCRATICO 2;
4. **GIUDICE RM4:** 2006-2007-2008, in servizio negli anni in valutazione quale giudice presso il Tribunale di Roma, 5^a sezione, 5^a valutazione, MONOCRATICO 2;

5. **GIUDICE RM5:** 2006-2007-2008, in servizio negli anni in valutazione quale giudice presso il Tribunale di Roma, 11^a sezione, 5^a valutazione, MONOCRATICO 2;
6. **GIUDICE RM6:** 2006-2007-2008, in servizio negli anni in valutazione quale giudice presso il Tribunale di Roma, 6^a sezione, 5^a valutazione, LOCAZIONI;
7. **GIUDICE RM7:** 2006-2007-2008, in servizio negli anni in valutazione quale giudice presso il Tribunale di Roma, 8^a sezione, 5^a valutazione, COLLEGIALE 2;
8. **GIUDICE RM8:** 2006-2007-2008, in servizio negli anni in valutazione quale giudice presso il Tribunale di Roma, 1^a sezione, 5^a valutazione, FAMIGLIA;
9. **GIUDICE RM9:** 2006-2007-2008, in servizio negli anni in valutazione quale giudice presso il Tribunale di Roma, 10^a sezione, 3^o valutazione, nel 2008 passa dal MONOCRATICO 3 al MONOCRATICO 2;
10. **GIUDICE RM10:** 2006-2007-2008, in servizio negli anni in valutazione quale giudice presso il Tribunale di Roma, 5^a sezione, 6^a valutazione, MONOCRATICO 2;
11. **GIUDICE RM11:** 2006-2007, in servizio negli anni in valutazione quale giudice presso il Tribunale di Roma, 8^a sezione, 6^a valutazione, COLLEGIALE 2;
12. **GIUDICE RM12:** 2006- 2007-2008, in servizio negli anni in valutazione quale giudice presso il Tribunale di Roma, 12^a sezione, 5^a valutazione, MONOCRATICO 2;
13. **GIUDICE RM13:** 2006-2007-2008, in servizio negli anni in valutazione quale giudice presso il Tribunale di Roma, 5^a sezione, 3^a valutazione, MONOCRATICO 2.

L'incontro con il Gruppo Standard ha visto la partecipazione di nove componenti del Consiglio Giudiziario di Roma relatori delle pratiche di valutazione.

Non sono emerse discordanze od incongruenze della scheda rispetto alla valutazione effettiva già formulata dal Consiglio giudiziario. Ulteriori commenti sono contenuti nella sintesi al questionario compilato da quasi tutti i partecipanti all'incontro. Tutti i componenti

hanno sottolineato la necessità del CG di ricevere pareri da parte del capo dell'ufficio in grado di contestualizzare il dato contenuto nella scheda.

2.2.11.2 Seconda Fase

Secondo il criterio oggettivo di individuazione elaborato dal Gruppo, per la Corte d'Appello di Roma sono stati selezionati per la valutazione virtuale i dott.ri:

1. **GIUDICE RM1**, in servizio negli anni in valutazione quale giudice presso il Tribunale di Roma fino al 6 giugno 2010, e successivamente presso la Corte d'Appello di Roma - parere ordinario per il conseguimento della 6° valutazione di professionalità adottato in data 30 marzo 2011;
2. **GIUDICE RM2**, in servizio negli anni in valutazione quale giudice presso il Tribunale di Roma - parere ordinario per il conseguimento della 6° valutazione di professionalità adottato in data 25 maggio 2011;
3. **GIUDICE RM3**, in servizio negli anni in valutazione quale giudice presso il Tribunale di Roma - parere ordinario per il conseguimento della 6° valutazione di professionalità adottato in data 25 maggio 2011;
4. **GIUDICE RM4**, in servizio negli anni in valutazione quale giudice presso il Tribunale di Roma fino al 19 novembre 2009, e successivamente presso la Corte d'Appello di Roma - parere ordinario per il conseguimento della 6° valutazione di professionalità adottato in data 30 marzo 2011;
5. **GIUDICE RM5**, in servizio negli anni in valutazione quale giudice presso il Tribunale di Roma - parere ordinario per il conseguimento della 6° valutazione di professionalità adottato in data 8 giugno 2011;

6. **GIUDICE RM8**, in servizio negli anni in valutazione quale giudice presso il Tribunale di Roma - parere ordinario per il conseguimento della 6° valutazione di professionalità adottato in data 25 maggio 2011;
7. **GIUDICE RM9**, in servizio negli anni in valutazione quale giudice presso il Tribunale di Roma - parere ordinario per il conseguimento della 6° valutazione di professionalità adottato in data 13 aprile 2011;
8. **GIUDICE RM10**, in servizio negli anni in valutazione quale giudice presso il Tribunale di Roma - parere ordinario per il conseguimento della 6° valutazione di professionalità adottato in data 8 giugno 2011;
9. **GIUDICE RM11**, in servizio negli anni in valutazione quale giudice presso il Tribunale di Roma - parere ordinario per il conseguimento della 6° valutazione di professionalità adottato in data 25 maggio 2011;
10. **GIUDICE RM6**, in servizio negli anni in valutazione quale giudice presso il Tribunale di Roma - la documentazione relativa alla sesta valutazione di professionalità è pervenuta al Consiglio Giudiziario di Roma solo in data 28 maggio 2011, per cui non risulta essere stato effettuato dallo stesso alcun tipo di valutazione, né ordinaria né sperimentale;
11. **GIUDICE RM7**, in servizio negli anni in valutazione quale giudice presso il Tribunale di Roma - la predetta ha maturato l'anzianità per la progressione in carriera in data 1 giugno 2011, non essendo allo stato pervenuta al Consiglio Giudiziario di Roma alcuna documentazione da parte dell'ufficio di appartenenza e, in conseguenza, non risultando essere stato effettuato dallo stesso alcun tipo di valutazione.

All'atto della richiesta del CSM, le schede dei predetti magistrati, riferite alle annualità 2006, 2007 e 2008, sono state trasmesse, oltre che al Consiglio Giudiziario, al Sig. Presidente del Tribunale di Roma ed agli stessi giudici in valutazione.

Per i primi nove nominativi sopra indicati vi è stata sia la valutazione ordinaria che quella "virtuale", ciò al fine di assicurare un proficuo confronto tra i due diversi sistemi; sono stati

pertanto acquisiti, per i colleghi sopra indicati, i verbali relativi ad entrambe le tipologie di valutazione.

Per quanto invece attiene agli ultimi due nominativi (giudice RM6 e giudice RM7), non si è potuto tenere conto delle rispettive posizioni ai fini dell'attività sperimentale, per le ragioni che si sono sopra indicate.

Il lavoro svolto dal Consiglio Giudiziario presenta una certa disomogeneità, come peraltro espressamente chiarito nella lettera di trasmissione delle valutazioni sperimentali del 1° giugno 2011, a firma del Sig. Presidente della Corte d'Appello; quest'ultimo ha infatti chiarito che *“in mancanza di indicazioni sul modo di redazione sono state adottate modalità diverse...., pur essendo state indette riunioni volte ad individuare criteri omogenei. Trattandosi della prima volta, anche i rapporti informativi dei capi degli uffici e le schede di autorelazione spesso hanno seguito parametri diversi da quelli ordinari”*.

Si è ritenuto pertanto da parte dei componenti del Gruppo di Lavoro presenti alla riunione con il Consiglio Giudiziario del 16 giugno 2011 di evidenziare ancora una volta alcuni aspetti di carattere generale, ed in particolare che:

- a) l'autorelazione del magistrato dovrà essere elaborata secondo una lettura avveduta del proprio lavoro, con approfondimento della relativa tipologia e della natura dei provvedimenti redatti;
- b) di grande importanza dovrà essere il rapporto del Dirigente dell'ufficio (sul punto vi era stata una espressa osservazione critica da parte del Consiglio Giudiziario verso le modalità di redazione del parere, contenuta nella valutazione di professionalità sperimentale riguardante il giudice **RM9**). Si dovranno distinguere gli aspetti tipici dell'autorelazione, da quelli del rapporto del Dirigente, cui spetta il compito di contestualizzare l'attività del magistrato in valutazione;

- c) il passaggio da un *cluster* inferiore ad uno superiore non deve essere interpretato come dato automaticamente negativo, trattandosi di un elemento da valutare alla luce di tutti gli altri dati della scheda di valutazione, dal momento che ciò potrebbe essere dovuto semplicemente ad un anomalo aumento dei sopravvenuti, circostanza questa non imputabile al magistrato (si veda infatti sul punto la corretta analisi di questa circostanza che è stata effettuata nel caso della valutazione sperimentale concernente il giudice **RM3**, la cui ottima laboriosità è stata posta in evidenza nonostante il *trend* in crescita della pendenza, che ha determinato il mutamento del cluster, legato alle forti sopravvenienze);
- d) come rilevato dalle auto relazioni e dai pareri sperimentali concernenti alcuni magistrati in valutazione (v. il parere del giudice **RM1**) le sentenze non definitive attualmente non sono considerate nel sistema e, quindi, questo sarà un dato da integrare all'interno della scheda, sia pure tenendolo separato, per la sua natura non definitiva, dai dati del flusso sopravvenienze/definizioni.

Ciò posto, il confronto tra le valutazioni reali e quelle “virtuali” effettuate dal Consiglio Giudiziario di Roma, relativamente ai magistrati sopra indicati, mostra comunque nel secondo caso una più accorta lettura dei dati complessivi che caratterizzano la professionalità del giudice, sotto lo specifico aspetto della laboriosità.

Significativo appare il fatto che il dato “grezzo” costituito dal numero delle definizioni, è stato, nella gran parte dei casi, in qualche modo “filtrato” e combinato con quello inerente la durata dei procedimenti (v., ad es., il caso del **giudice RM2**) e la situazione personale del singolo magistrato, costituendo ancora una volta l'autorelazione un'importantissima fonte di conoscenza (v. ad es. quella del giudice **RM9**, che ha accuratamente ricostruito la situazione della intera Sezione di appartenenza).

In buona sostanza, se i fattori di valutazione inerenti alla laboriosità, sotto il profilo della loro tipologia (capacità di smaltimento, durata, ecc.) sono stati oggetto di considerazione anche in precedenza, la valutazione “virtuale”, basata sull'apporto della scheda, ha consentito di ancorare

le affermazioni a dati statistici più approfonditi e, soprattutto, riferiti ad un ambito territoriale di confronto più ampio.

2.2.12 Corte d'Appello di TORINO

2.2.12.1 Prima Fase

In questa parte della sperimentazione non vi sono stati giudici selezionati appartenenti ad uffici giudiziari del Distretto di Corte d'Appello di Torino.

2.2.12.2 Seconda Fase

Secondo il criterio oggettivo di individuazione elaborato dal Gruppo, per la Corte d'Appello di Torino sono stati selezionati per la valutazione virtuale i dott.ri:

1. **GIUDICE TO1**, in servizio negli anni in valutazione quale giudice presso il Tribunale di Torino
- conseguimento della 6° valutazione di professionalità;
2. **GIUDICE TO2**, in servizio negli anni in valutazione quale giudice presso il Tribunale di Torino
- conseguimento della 4° valutazione di professionalità;
3. **GIUDICE TO3**, in servizio negli anni in valutazione quale giudice presso il Tribunale di Torino, fino al 23/11/2009, e successivamente quale Consigliere presso la Corte di Appello di Torino - conseguimento della 6° valutazione di professionalità;
4. **GIUDICE TO4**, in servizio negli anni in valutazione quale giudice presso il Tribunale di Torino
- conseguimento della 4° valutazione di professionalità

All'atto della richiesta del CSM, le schede dei predetti magistrati, riferite alle annualità 2006, 2007 e 2008, sono state trasmesse, oltre che al Consiglio Giudiziario, al Sig. Presidente del Tribunale di Torino ed agli stessi giudici in valutazione.

Per il **giudice TO2** e il **giudice TO3**, la valutazione di professionalità con il sistema ordinario era già stata effettuata rispettivamente in data 1 febbraio 2011 e 22 marzo 2011, mentre la valutazione “virtuale” è stata per entrambi effettuata alla seduta del 24 maggio 2011.

Quanto alla **giudice TO4**, la valutazione ordinaria e quella “virtuale” sono state effettuate entrambe nel corso della medesima seduta del 24 maggio 2011.

Sono stati acquisiti, per i colleghi sopra indicati, i verbali relativi ad entrambe le tipologie di valutazione, allo scopo di un proficuo confronto tra le stesse.

Per quanto invece attiene al **giudice TO1**, non risulta eseguita la valutazione ordinaria, ed il Consiglio Giudiziario ha comunque effettuato, in data 24 maggio 2011, la sola valutazione “virtuale”.

Il Sig. Presidente della Corte d'Appello peraltro, con missiva del 26 maggio 2001, nel trasmettere i verbali inerenti la valutazioni sperimentali, in uno ai rapporti del Capo dell'ufficio ed alle autorelazioni dei magistrati interessati, chiariva che detti documenti erano mancati per il giudice TO1, per i motivi espressi dal Sig. Presidente del Tribunale di Torino con missiva prot. N. 3091/S del 23 maggio 2011.

Quest'ultima precisava che “l'Ufficio, non avendo ricevuto le informazioni richieste dai referenti e dai funzionari preposti alle statistiche, non è in condizione di trasmettere nei termini fissati il rapporto richiesto sul conto del giudice TO1, già giudice del Tribunale di Torino, in ordine al parametro della laboriosità”.

In realtà, nel corso dell'incontro con il Consiglio Giudiziario del 13 giugno 2011, emergeva che il giudice TO1 aveva provveduto alla stesura della propria auto relazione, che depositava agli atti.

Ciò posto, in assenza della valutazione ordinaria e tenuto conto della condizioni in cui è avvenuta la valutazione “virtuale” (il Consiglio Giudiziario, infatti, *“in assenza di spiegazioni da parte del Magistrato e del Capo dell'ufficio in ordine alla situazione concreta nella quale il magistrato si è trovato ad operare”*, non ha formulato alcun giudizio), si è ritenuto di non tenere conto della situazione della stessa ai fini dell'attività sperimentale.

Ciò posto, il confronto tra le valutazioni reali e quelle “virtuali” effettuate dal Consiglio Giudiziario di Torino, relativamente ai magistrati sopra indicati, mostra una attitudine ad una accorta e matura lettura dei dati complessivi che caratterizzano la professionalità del giudice, sotto lo specifico aspetto della laboriosità,.

Significativo appare il fatto che il dato “grezzo” costituito dal numero delle definizioni, è stato sempre in qualche modo “filtrato” e combinato con quello inerente la durata dei procedimenti (d'altra parte è da tempo nota la particolare attenzione del Tribunale di Torino verso quest'aspetto, manifestata mediante l'azione del cd. “*Programma Strasburgo*”).

E' stata sempre attentamente valutata, peraltro, la situazione personale del singolo magistrato, costituendo ancora una volta l'autorelazione un'importantissima fonte di conoscenza (v. ad esempio il caso del giudice TO2, dove una flessione nelle definizioni è stata correttamente posta in rapporto con il temporaneo impegno quale componente in una Commissione di esame, evidenziato appunto nell'autorelazione, risultandone in ogni caso un quadro di buona produttività).

In buona sostanza, se i fattori di valutazione inerenti alla laboriosità, sotto il profilo della loro tipologia (capacità di smaltimento, durata, ecc.) sono stati oggetto di considerazione anche in precedenza (proprio per la particolare e risalente attitudine dell'ufficio preso in considerazione), la valutazione “virtuale”, basata sull'apporto della scheda, ha consentito di ancorare le affermazioni a dati statistici più approfonditi e, soprattutto, riferiti ad un ambito territoriale di confronto più ampio.

Sul piano strettamente tecnico, ed al fine di perfezionare il sistema di raccolta del dato e la “costruzione” della scheda, appare significativo segnalare il caso del giudice TO3.

La predetta ha infatti dedotto e documentato nella propria autorelazione (ancora una volta dimostratasi strumento fondamentale nel circuito valutativo) che non si era tenuto conto, per l'anno 2006, di alcune sentenze (nn. 29) prese in decisione nell'anno precedente presso altra sezione dello stesso ufficio, depositate nell'anno successivo.

Questo aspetto è stato peraltro specificamente ripreso nella risposta del Consiglio Giudiziario al questionario finale.

Inoltre, appare significativo, sempre riguardo al giudice TO3, come il Consiglio Giudiziario abbia adeguatamente preso in esame nella valutazione virtuale l'avvenuto mutamento di cluster tra gli anni 2006-07 e 2008 (da MONO1 a COLLEGALE1), precisando che lo stesso non appariva *“ricollegato alla particolare organizzazione del lavoro attuata dal magistrato, ma all'obbiettivo diversa consistenza che il carico ha assunto a fronte della diminuzione delle sopravvenienze monocratiche e dell'aumento di quelle collegiali”*, come avvenuto per altro giudice della stessa Sezione (v. anche sul punto le osservazioni contenute le questionario finale).

Sempre sul piano tecnico, la valutazione virtuale del giudice TO4 (e la questione è stata ancora una volta specificamente segnalata anche nella risposta al questionario finale), metteva in evidenza la non corrispondenza all'interno della scheda, per alcuni anche piuttosto sensibile, tra le pendenze iniziali di ciascun anno e la somma algebrica tra pendenze dell'anno precedente, sopravvenienze e definizioni; ciò presumibilmente a causa della *“riassegnazione”* al magistrato di fascicoli in precedenza appartenenti ad altro magistrato, problema già noto al Gruppo di lavoro e che veniva specificamente segnalato nel corso dell'incontro con il Consiglio Giudiziario.

Quest'ultimo avveniva in data 13 giugno 2011, e per le relative risultanze si rimanda all'allegato verbale.

Giova tuttavia segnalare che, come in altre occasioni, emergeva la necessità per i dirigenti dei singoli uffici di utilizzare i propri pareri soprattutto per *“contestualizzare”*, alla luce dell'auto-relazione, i dati oggettivi forniti dalla scheda, e, comunque, di un'adeguata attività formativa, oltre che per questi ultimi, per tutti i soggetti comunque coinvolti nell'intero circuito di valutazione.

Il Sig. Presidente del Tribunale di Torino, assente per congedo ordinario, inviava comunque una missiva, con la quale segnalava la positività dei nuovi criteri di valutazione di laboriosità, tali da consentire il confronto sul piano nazionale, richiedendo l'adozione di una circolare esplicativa, con eventuale prospettazione di *“casi-modello”*.

Il Consiglio Giudiziario, al termine dell'attività, inviava anche una risposta al questionario elaborato dal Gruppo, nel quale, oltre ad affrontare alcuni aspetti dei quali si è già dato conto in precedenza, segnalava che:

- a. Sulla durata e anzianità del ruolo *“il sistema di rilevazione non consente di comprendere se si tratti di procedimenti assegnati al magistrato dal momento della loro iscrizione oppure in epoca successiva, sicché l'utilizzo dei dati ai fini della valutazione dei tempi di trattazione dei procedimenti da parte del magistrato in esame deve essere effettuato con molta attenzione...”*.
- b. *“Le informazioni contenute nelle schede potrebbero certamente essere di grande ausilio per verificare e migliorare l'organizzazione del funzionamento degli uffici, consentendo al Dirigente di rilevare con immediatezza – predisponendo i conseguenti correttivi - eventuali situazioni di squilibrio dei carichi di lavoro, cali di produttività (o, al contrario, anomale punte di smaltimento che potrebbero indurre a verificare la qualità del lavoro svolto), trascuratezza nella definizione dei procedimenti più risalenti. Le schede dovrebbero quindi essere attentamente valutate anche nella predisposizione dei progetti tabellari e allegate agli atti delle relative istruttorie, sì da poter essere analizzate da parte della commissione flussi e del consiglio giudiziario nell'espletamento delle funzioni consultive rispettivamente assegnate”*.

Se il primo aspetto, ampiamente trattato con il medesimo taglio nella Relazione finale del Gruppo Civile depositata nel mese di Aprile 2010 (par. 3.4.1 pag 81.) può trovare allo stato già una risposta mediante il richiamo della prima parte della scheda e nell'evoluzione del sistema di estrazione dei dati, appare di grande interesse il secondo degli aspetti, che pone in relazione lo stretto rapporto esistente tra valutazione del singolo magistrato e valutazione complessiva di corretto funzionamento dell'ufficio, in altre occasioni già evidenziata dal Gruppo di lavoro.

2.2.13 Corte d'Appello di VENEZIA

2.2.13.1 Prima Fase

La valutazione simulata dei magistrati nel distretto di Venezia ha preso in considerazione 3 giudici già valutati dal CG (Giudice VE3 di Venezia , Giudice VE2 e Giudice VE1 di Padova) e tre giudici da valutare nel corso del 2011.

Della sperimentazione relativa ai giudici già valutati, svolta lo si ricorda a procedura effettiva conclusa per il Consiglio Giudiziario, si è già in parte dato conto nel primo capitolo della relazione: merita evidenziare l'apprezzamento per le qualità del sistema come espresso nei questionari inviati da ciascun relatore.

2.2.13.2 Seconda Fase

Secondo il criterio selettivo oggettivo elaborato dal Gruppo, per la Corte d'Appello di Venezia sono stati selezionati per la valutazione virtuale i seguenti giudici:

- 1. GIUDICE VE2** Tribunale di Treviso;
- 2. GIUDICE VE3** Tribunale di Verona;
- 3. GIUDICE VE1** Tribunale di Padova.

La sperimentazione relativa ai giudici in corso di valutazione nel 2011 si rileva che tutti e tre i giudici in valutazione hanno redatto compiute autorelazioni nelle quali hanno evidenziato le particolarità del contenzioso loro affidato, la dimensione delle sopravvenienze, le caratteristiche, anche di rito, dei procedimenti loro affidati.

In relazione alla laboriosità dei 3 giudici oggetto di valutazione sperimentale il CG ha proposto le seguenti considerazioni:

1. In relazione al **giudice VE2** il CG ha affermato espressamente l'adeguatezza del cluster di comparazione.

Ha inoltre evidenziato l'elevato numero di sentenze e di procedimenti altrimenti definiti che hanno consentito al giudice di mantenere pressoché inalterato il numero di procedimenti pendenti a fronte di un numero elevatissimo di sopravvenienze.

Nell'autorelazione integrativa il giudice ha evidenziato il progressivo decrescere dell'anzianità del ruolo ma la difficoltà di ridurre i tempi di durata dei procedimenti definiti per il gran numero di sopravvenienze e la natura dei procedimenti lui assegnati aventi necessità prevalente di prova orale.

2. Nella valutazione del **giudice VE3** il CG ha messo in discussione la collocazione nel primo dei tre anni all'interno del cluster di Monocratico 1 in luogo di quello denominato Collegiale 1. L'osservazione è ampiamente giustificata dalla sostanziale identità della qualità del ruolo del giudice nei tre anni. Lo spostamento è determinato da un leggero incremento del contenzioso societario che nel procedimento di valutazione non è parso tale da giustificare la collocazione nel primo anno nel cluster Monocratico 1.

Inoltre nella valutazione del giudice VE3, raccogliendo la sua sollecitazione è stata evidenziata la straordinaria capacità di definire senza sentenza le controversie, spiegata dal giudice e dal Presidente del Tribunale con la particolare inclinazione del giudice a conciliare le cause.

E' stata evidenziata anche la evidente capacità del giudice di definire più di quanto sopravvenga sul suo ruolo .

In particolare il giudice VE3 ha evidenziato di aver portato il proprio ruolo da 700 procedimenti pendenti a 250-300, di utilizzare lo strumento del 281 sexies in modo quasi esclusivo; di utilizzare i provvedimenti di cui all'art. 648 e 649 c.p.c. come filtri decisori ma soprattutto di non avere

arretrato decisorio potendo emettere e scrivere tutte le sentenze man mano che le cause maturano per la decisione.

I tempi inferiori ai due anni di definizione con sentenza confermano la considerazione esposta dal giudice nella propria autorelazione integrativa.

Per questi motivi si è giustificato il giudizio ampiamente positivo sulla laboriosità del giudice VE3 benché il confronto con il cluster se fosse stato limitato al mero confronto del numero di sentenze non sarebbe stato altrettanto lusinghiero.

In conclusione la posizione del giudice VE3 è una di quelle che maggiormente illustrano i limiti di una valutazione della laboriosità solo in termini di numero di sentenze mostrando invece l'utilità degli altri parametri contenuti nella scheda e la loro capacità di correggere la valutazione di laboriosità.

3. Il **giudice VE1** ha evidenziato alcune differenze in relazione alle pendenze ed alle definizioni con o senza sentenza.

Ha evidenziato la qualità del proprio ruolo ed il gran numero di decreti ingiuntivi emessi.

Il CG ha fatto proprio il giudizio del dirigente dell'ufficio evidenziando la collocazione dentro il range nei tre anni e la definizione prioritaria dei procedimenti più anziani.

In ordine alla durata dei procedimenti definiti con sentenza il giudice ha evidenziato la mole significativa di sopravvenienze annue.

Né il giudice valutato né il Dirigente dell'ufficio né CG hanno formulato osservazioni in ordine al cluster di confronto apparso al GRUPPO pienamente adeguato.

Valutazioni conclusive del GRUPPO

3. La risposta alle osservazioni, indicazioni e sollecitazioni.

Esaminando le perplessità, le indicazioni e le sollecitazioni così espresse dai magistrati componenti dei Consigli Giudiziari partecipanti alla sperimentazione possono sinteticamente proporsi le seguenti riflessioni. Tra queste abbiamo collocato anche le osservazioni critiche del collega Lepre componente del Gruppo:

1. la “mancata corrispondenza “(mai particolarmente significativa) del dato informatizzato, espressa in alcune occasioni anche dai valutandi in via sperimentale, risente certamente di imperfezioni che potranno essere superate.

L'utilizzo dello strumento informatizzato per la raccolta dei dati necessari per la valutazione di professionalità evidenzia l'importanza strategica di una corretta registrazione dei dati riguardanti i procedimenti civili e degli eventi che ne segnano il corso, fino alla loro definizione. E' comunque opportuno precisare che l'utilizzo di registri informatici non consente la tenuta di registri cartacei “paralleli”, e impone di prendere atto che l'unica ufficiale registrazione dei dati dei processi (dall'iscrizione del processo, al deposito e pubblicazione delle decisioni che lo concludono, passando per tutti gli eventi intermedi) è quella informatica, che non può essere contraddetta - a meno di errori ed omissioni evidenziati e certificabili.- da registrazioni cartacee non corrispondenti.

Su questo argomento il punto nodale ben presente al GRUPPO sin dall'inizio dei suoi lavori è quello della mancata storicizzazione del dato che, se estratto periodicamente, rischia di nascondere alcuni passaggi intermedi e di perdere le informazioni non più attuali;

2. anche al fine di verificare imprecisioni ed errori, oltre che per consentire un monitoraggio del proprio ruolo al singolo magistrato con cadenza semestrale o annuale - e non solo in vista della valutazione di professionalità- appare opportuno che le schede vengano elaborate

e messe a disposizione dei magistrati con maggiore frequenza. Appare condivisibile e da recepire la richiesta in tal senso formulata da molti partecipanti alla sperimentazione;

3. il raffronto con il cluster di riferimento non ha trovato contestazioni di principio ma è l'aspetto più difficile da assimilare anche da chi ha espresso valutazioni positive, e ciò per varie ragioni. Da una parte questo può essere ritenuto un indice della difficoltà di superare l'abitudine al tradizionale confronto solo all'interno del proprio ufficio (la vecchia "statistica comparata", spesso priva di significatività reale perché confrontante entità notoriamente non omogenee); ma non vi è ragione di non pronosticare che sarà presto realizzato lo sforzo di rinnovamento culturale richiesto ai magistrati, che hanno dimostrato di apprezzare - complessivamente - un sistema di valutazione che per la prima volta appare capace di fornire dati oggettivi sui quali misurare "i numeri" dell'attività giurisdizionale (mentre è del tutto pacifico che l'attuale sistema delle "statistiche comparate" utilizzate dagli uffici è inidoneo a fornire dati utili, almeno nella maggior parte dei casi). D'altra parte non si può sottovalutare che il raffronto con il cluster richiede a tutti coloro che i dati dovranno interpretare (dai magistrati in valutazione, ai fini della redazione dell'autorelazione, che, soprattutto, ai capi degli uffici e dei consigli giudiziari) la capacità di contestualizzarli e di leggerli per intero, in quanto la similitudine che ha determinato le aggregazioni di uffici comparabili non vuol dire affatto che i giudici assimilati siano identici, né per carichi né per risorse. Vero è che però l'esigenza di un raffronto più ampio di quello tradizionale, limitato al solo ufficio di appartenenza non può essere in alcun modo eluso, stante la lettera della legge che impone di ricercare "standard nazionali" di rendimento, cui potrà pervenirsi solo attraverso la comparazione tra uffici, e la ricerca di miglioramento di ciascuno di essi.
4. L'obiezione secondo cui il dato numerico non individua la qualità del lavoro e dei provvedimenti non tiene conto che qualsiasi valutazione qualitativa non può prescindere dal dato oggettivo del contesto operativo, misurato per quantità e tempi, che sono l'oggetto della rilevazione informatica. Questi dati numerico/quantitativi in parte possono essere già sintomatici di aspetti qualitativamente apprezzabili del lavoro (sono stati per questo posti in

evidenza varie tipologie di definizione dei processi); e per altra parte devono essere corroborati dai dati ricavabili dall' autorelazione, dal rapporto del capo dell'ufficio, dalla lettura dei provvedimenti acquisiti a campione.

5. Il dato numerico/temporale che la scheda registra ed organizza, oggettivo e per questo comparabile, risolve il problema dei rapporti dei capi degli uffici e delle fino ad ora frequenti valutazioni astratte, e consistenti in apprezzamenti generici; la disponibilità di dati di dettaglio imporrà invece la redazione di rapporti e pareri che da tali elementi oggettivi muovano, illustrandoli e contestualizzandoli. La capacità del capo dell'ufficio (e del semidirettivo che con esso collabori) di redigere rapporti adeguati e concretamente riferiti alle schede di valutazione sarà elemento di valutazione della capacità dirigenziale.
6. L'autorelazione è indispensabile contributo al corretto svolgimento del procedimento valutativo; ed è indispensabile che questa possa essere redatta sulla scorta dei dati della scheda, che deve essere preventivamente fornita al valutando secondo la filosofia proposta da un componente del Consiglio giudiziario di Bologna che ha scritto a commento del questionario che "Le schede di valutazioni possono e devono aiutare il collega a "lavorare meglio", a segnalare allo stesso eventuali errori nei criteri di impostazione nella propria organizzazione di lavoro. E forse meriterebbe presentare ai colleghi tali schede proprio secondo questo approccio amichevole, per il quale la valenza valutativa della scheda viva in subordine rispetto a quella di sostegno organizzativo. Come dire, schede attese e ricercate e non schede temute ". Del tutto condivisibile è anche l'esigenza - da molti avanzati in fase di sperimentazione- che la scheda sia fornita almeno annualmente al magistrato, al fine di consentirgli un continuo monitoraggio della propria attività e dell'andamento del proprio ruolo. Si condivide totalmente che l'utilizzo della scheda debba evitare il perseguimento di qualsiasi logica concorrenziale e meccanicamente produttivistica, e debba invece coadiuvare il magistrato nell'organizzare il ruolo e controllare la definizione dei procedimenti di più remota iscrizione, (così come evidenziato dal Consiglio Giudiziario di Palermo).
7. Appare indispensabile che per realizzare il corretto utilizzo della scheda e la corretta lettura dei dati in essa contenuti il CSM debba farsi carico di una intensa opera di informazione e

formazione di tutti i magistrati, che con essa dovranno misurarsi perché valutati o “valutatori”, in quanto capi di uffici ovvero componenti dei Consigli Giudiziari.

8. Da parte di alcuni giudici è stata rappresentata l'esigenza di avere delucidazioni sulle modalità di redazione dell'autorelazione per la parte attinente alla lettura dei dati numerici:
 - a. si suggerisce di partire dalla organizzazione del lavoro descrivendo l'agenda mensile (numero di udienze, numero di procedimenti per udienza, modalità di gestione dell'udienza, adozione di prassi significative);
 - b. si ritiene importante una preliminare descrizione della qualità del contenzioso anche con particolare riferimento al momento di acquisizione del ruolo se fotografato al momento dell'insediamento;
 - c. si consiglia di descrivere le particolarità degli oggetti di contenzioso complesso presenti sul ruolo (divisioni, successioni, appalti pubblici altro ...) anche in relazione ai tempi normalmente necessari per la istruzione;
 - d. si propone di leggere i dati in termini di flusso (sopravvenienze / definizioni) con una lettura non statica del risultato;
 - e. si suggerisce di valorizzare alcuni dati nella loro progressione nel tempo. Tra questi ad esempio i mutamenti di anzianità del ruolo (pendenti oltre tre anni), la durata dei procedimenti definiti con sentenza;
 - f. si ritiene inoltre significativa una descrizione delle modalità di definizione diverse dalle sentenze sul ruolo del singolo giudice in grado di descrivere l'impegno nell'attività di conciliazione e la selezione del contenzioso seriale (riunioni);
 - g. si propone di descrivere la qualità del contenzioso definito secondo la ripartizione diffusa su 18 canestri contenuta nella scheda.

Il collega Lepre componente del Gruppo ha inoltre formulato le seguenti osservazioni critiche sulle quali i restanti componenti propongono le seguenti considerazioni:

1. Lepre: *“la scheda è utile nella misura in cui consente una valutazione certamente più completa della produttività del magistrato, che non si esaurisce nella individuazione del rispetto di un numero di sentenze bensì anche nella valutazione dei tempi di definizione”;*

Il GRUPPO osserva che la relazione offre già ampia dimostrazione dell'accoglienza positiva ricevuta dalla scheda.

2. Lepre: *“sotto il profilo, quindi, di una utilità della scheda al fine di una migliore comprensione delle modalità di lavoro del magistrato, deve dirsi che la sperimentazione ha certamente dato esito positivo e confermato la bontà della scelta di raccogliere una serie di dati all'interno di una unica scheda: sotto tale aspetto il dott. Lepre riconosce che la scheda di valutazione, come consegnata rappresenta un importante e significativo passo in avanti, ma, ne contempo, sottolinea le seguenti criticità:*
 - a. *la necessità di un suo “snellimento”;*
 - b. *la necessità di una sua maggiore trasparenza: infatti, per quanto dopo meglio sarà specificato, il dott. Lepre sottolinea che, in base ai dati riportati dalla scheda, il giudice non è in grado di verificare autonomamente se il suo carico di lavoro finale è stato o meno correttamente verificato”.*

IL GRUPPO osserva sul punto:

- a. che la fruibilità della scheda può esser migliorata tentando di rendere sostanzialmente omogenea la scheda LAVORO e quella CIVILE, ma che questa operazione tecnica dipende anche dal sistema di elaborazione dati di cui si doterà il CSM;
- b. sul punto b) il gruppo ha da sempre perseguito questo obiettivo elaborando anche una proposta provvisoria di maschera per la verifica dei dati e del cluster ma tale strumento va inserito nel sistema (Consolle o Sicid) a disposizione di ciascun magistrato.

3. Lepre *“la sperimentazione è incompleta e non è stata fatta alcuna prova di resistenza del sistema: il metodo proposto, infatti, prevede che ogni anno vengano rifatti gli standard sull’esito dei risultati dell’anno precedente, il che richiede un grande sforzo burocratico e un notevole efficientismo della macchina burocratica: niente di tutto ciò è stato sperimentato, vale a dire non si è verificato se effettivamente l’attuale organizzazione degli uffici e del CSM siano tali da consentire una rilevazione una rielaborazione dei dati e degli standard anno per anno e tali da renderli noti ai magistrati al 1.1. di ciascun anno vi è la prova definitiva di un meccanismo burocratico complicato e che richiede una macchina amministrativa perfettamente funzionante”*. A sostegno delle proprie argomentazione il dott. Lepre rinvia anche alle email dei funzionari statistici spedite sulla mailing list del GRUPPO e citate nell’allegato n.8.

Il GRUPPO osserva che la sperimentazione disposta dal CSM ha avuto ad oggetto l’attività di pertinenza degli uffici giudiziari e dei Consigli Giudiziari e non quella del CSM che dovrà adeguarsi al nuovo sistema (Cfr delibere citate in premessa).

4. LEPRE *“vi è la prova definitiva del c.d. standard al buio, rischio accentuato dagli scardinamenti e riassegnazioni e non derivante solo dal riferimento alle sopravvenienze: rinviandosi, alle schede esaminate per il periodo 2006-2008 si ricordano i casi Giudice NA6 e Giudice NA1 entrambi di Napoli, il primo del triennio 2006-2008 e il secondo relativo all’anno 2011 e rispetto al quale lo standard al buio è stato sottolineato dal parere del CG di Napoli)”*. A sostegno delle proprie argomentazione il dott. Lepre rinvia anche alle email dei funzionari statistici spedite sulla mailing list del GRUPPO

Il GRUPPO osserva che quest’affermazione richiede una precisazione preliminare, in quanto è ad essa sottesa l’idea che il magistrato “calibri” ed in qualche modo programmi la propria attività in funzione di un determinato termine finale annuale di confronto, che nel nuovo sistema è lo standard del cluster di riferimento.

Se questo passaggio fosse corretto, occorrerebbe immaginare che attualmente ogni magistrato commisuri la propria attività all'unico parametro oggettivo utilizzabile: quello della statistica comparata e, quindi, del lavoro degli altri colleghi di Sezione.

Anche in questo caso, quindi, lo "standard" di riferimento non è noto dall'origine, essendo una risultante del lavoro di altri soggetti, non prevedibile a priori se non in termini assolutamente generali.

In realtà, proprio perché lo standard di riferimento non è un obiettivo da raggiungere, la questione dello "standard al buio" sconta probabilmente una non esatta impostazione di fondo.

Non vi è dubbio, ed in concreto talvolta avviene, che possa verificarsi per qualche magistrato una situazione di sopravvenienza annuale "anomala", motivata da diverse ragioni (es. riassegnazione di ruoli interi, o parte di essi, a causa del trasferimento di altro magistrato). Quest'evento, del quale il magistrato interessato acquisisce indubbiamente conoscenza all'atto della sua verifica, può (anche se non sempre e necessariamente) determinare lo spostamento del cluster di riferimento e, quindi, dello standard, che è comunque pur sempre un range e non un numero fisso.

Ove questo accada, il magistrato potrà segnalare le ragioni dell'anomalo sovraccarico ed indurre il Dirigente dell'ufficio ed il CG ad una valutazione della specifica situazione. Difatti, l'assegnazione di un cluster al giudice è una proposta di confronto non un ingabbiamento della valutazione.

Ad esempio nel corso della sperimentazione la procedura di valutazione del giudice VE3 di Verona ha consentito al CG di Venezia di proporre la collocazione nel cluster collegiale 1 il giudice che per uno dei tre anni ne era rimasto fuori (perché in posizione di confine con altro cluster Monocratico 1).

In generale anche in relazione alle osservazioni del CG di Napoli si richiama quanto scritto nella Relazione Aprile 2010 ove a pagina 12-13 si legge : *"Un esempio può migliorare la*

comprensione del sistema proposto: sui dati dei giudici del cluster per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, si calcola lo standard secondo il sistema esposto nei paragrafi precedenti. Lo standard (range) si rende noto nei primi mesi dell'anno 2011 e sarà quello utilizzato per valutare la produttività dell'anno 2011; sui dati degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 si calcola lo standard che si rende noto nei primi mesi dell'anno 2012, per valutare la produttività dell'anno 2012, e così via. Il giudice sarà dunque, nei primissimi mesi dell'anno, in grado di conoscere lo standard del quadriennio che sarà utilizzato come standard di valutazione dell'anno in corso. Inoltre, poiché i 3/4 dei dati utilizzati per calcolare lo standard sono uguali a quelli utilizzati per calcolarlo l'anno precedente, il valore dello standard non si potrà discostare di molto dal valore espresso nell'anno precedente. Se si volesse rendere più stabile nel tempo lo standard di rendimento, si potrebbe cadenzare ogni due anni il suo aggiornamento, rendendolo valido per due anni di lavoro del giudice”.

Ad avviso del Gruppo l'adozione di questo metodo soddisfa l'esigenza evidenziata nella delibera del 24 luglio 2009 e, al contempo, non dovrebbe far correre il rischio di una ridotta aderenza dello standard alla realtà del lavoro svolto dal giudice nell'anno in valutazione.

Ad ogni buon conto se si volesse perseguire una maggiore sensibilità dello standard ai mutamenti in corso, nella disciplina normativa e nell'organizzazione, si potrebbe rendere biennale e non quadriennale l'arco di tempo su cui è costruito lo standard.

5. LEPRE: *“vi è la prova definitiva del meccanismo iperproduttivista determinato dal fatto che lo standard deve essere rivisto di anno in anno: anche su questo si rinvia a quanto osservato dal CG di Napoli sempre in seguito alla sperimentazione relativa al collega Giudice NA1 per l'anno 2011”*

Il GRUPPO osserva che la valutazione del collega Giudice NA1 non ha dimostrato affatto che si sta introducendo un meccanismo iperproduttivista. Le oscillazioni del suo rendimento sono indipendenti dal sistema sperimentato che non poteva conoscere.

Sulla rincorsa competitiva si richiamano le considerazioni svolte dal coordinatore del Gruppo Civile nel corso della riunione presso il CG di Napoli (cfr. pag. 62 della presente relazione). Per comodità di lettura e confronto di argomenti si richiamano le conclusioni sul punto svolte nella Relazione Aprile 2010 approvata dal CSM. A pagina 11 vi si legge *“L'utilizzo di medie di posizione (mediana e percentile) anziché della media aritmetica, garantisce spostamenti nulli o minimi degli standard al variare della produttività dei giudici in avvicinamento al range. Anche se tutti i giudici che si collocano al di sotto del 30° percentile, dovessero l'anno successivo raggiungere tale valore, il percentile rimarrebbe immutato perché quello resterebbe il valore raggiunto dal 30% dei giudici”*.

Perciò il Gruppo ha confermato l'orientamento, già fatto proprio dal CSM nella delibera del 24 luglio 2009, di proporre un intervallo intermedio che esclude tanti valori inferiori alla fascia media quanti valori superiori alla fascia media: sistema che evita al sistema di valutazione di contribuire a determinare la, giustamente temuta, corsa al rialzo illimitata dello standard”.

Il sistema costruito non esclude, ove il CSM lo ritenga necessario, l'applicazione di meccanismi che rendano lo standard meno “reattivo”, ad esempio prevedendo un aggiornamento biennale o quadriennale, corrispondente alla cadenza ordinaria delle valutazioni di professionalità.

6. Lepre: *“vi è la conferma che il MONO1, MONO2, MONO3 rappresentano una tripartizione non determinata da alcuna regola statistica-matematica ma frutto di un scelta dei funzionari statistici, scelta effettuata in base a valutazioni del tutto empiriche e non scientifiche e si conferma che la clusterizzazione si basa solo ed esclusivamente su due parametri, cioè il carico finale e la materia (mentre i tre sbarramenti adottati per dividere l'unitario monocratico in tre gruppi sono scelte non determinate dalla clusterizzazione ma successive alla stessa)”*.

A sostegno delle proprie argomentazione il dott. Lepre rinvia anche alle emal dei funzionari statistici spedite sulla mailing list del GRUPPO in seguito al caso del giudice MI1 (giudice di Milano del periodo 2006-2008 collocato, a parere del dott. Lepre, nel cluster sbagliato),

laddove , secondo il dott. Lepre, *“si sostiene che la tripartizione non è un dato matematico/statistico e non dipende dalla metodologia statistica adottata dal gruppo a maggioranza, bensì da scelte prive di scientificità e necessità matematica”*, le mail sono citate nell'allegato del dott. Lepre (allegato n. 8).

Il GRUPPO osserva: la ricostruzione del dott. Lepre interpreta non correttamente il significato delle mails degli statistici e la struttura del sistema di clusterizzazione. La formazione di tutti i cluster risponde ad unico metodo, contestuale e progressivo, secondo il metodo la cui spiegazione tecnica è sintetizzata nell'allegato n. 11.

La formazione dei tre cluster di monocratico non è arbitraria né discrezionale.

Sul punto con questi argomenti si intende replicare anche alle osservazioni del CG di Napoli sulle quali è già intervenuto il coordinatore del Gruppo con le argomentazioni sinteticamente riportate nel paragrafo dedicato al CG di Napoli.

I tre cluster di monocratico si formano per l'enorme differenza di carico (pendenze iniziali + sopravvenienze) riscontrata tra i magistrati, a volte anche dello stesso ufficio.

E' un dato anomalo che è sperabile venga superato da una migliore distribuzione delle risorse, ma allo stato ineludibile. Questa differenza di carico si traduce nel confronto tra il Monocratico 1 ed il Monocratico 2, in una crescita sia del rendimento che della durata del procedimento definito con sentenza; mentre si traduce in un calo del numero dei definiti con sentenza ma in un aumento della durata tra il Monocratico 2 ed il 3. Il dato non è controvertibile ed è anche frutto di esperienza comune. La distinzione dei cluster secondo i livelli di carico (scomposto nelle quattro componenti: monocratico, collegiale escluso famiglia, collegiale famiglia e canestro veloce) non è empirica, ma è operata dal sistema scientificamente testato (metodo Ward). Solo la descrizione, il titoletto, del cluster (a titolo di esempio *“..sopra i 900..”*) è il frutto di una osservazione empirica del punto di separazione dei cluster.

Si ribadisce quanto osservato in relazione alle osservazioni del CG di Napoli e cioè che il dato di rendimento del Monocratico 1 più basso del 2 è prodotto da giudici (NB 76 su 135 giudici) che per il 50% hanno una pendenza inferiore a 500 fascicoli (alcuni molto più basso e cioè una pendenza pressoché ideale) che consente un rendimento al passo con le sopravvenienze (relativamente basse perché inferiori ai 200 procedimenti per anno per 80 giudici su 135) una durata bassa ed un'anzianità complessiva del ruolo nella normalità.

Permane quindi l'esigenza di trasparenza che ha portato a mantenere la distinzione dei tre cluster di monocratico.

9. Lepre “ *vi è la conferma di un sistema non garantista per il magistrato, che non può verificare autonomamente le operazioni effettuate e, quindi, di una metodologia in contrasto con l'art. 104 Cost.: il caso del giudice MI1 (Milano, periodo 2006-2008) è emblematico della impossibilità pratica per il magistrato di verificare se gli statistici hanno correttamente operato oppure no: il punto è centrale, appena si pensi al ruolo essenziale che ha la valutazione di professionalità nella carriera del magistrato e quindi nella sua carriera. Rendere incontrollabile il metodo di valutazione della professionalità (ancorché per un aspetto solo) equivale a sottoporre il magistrato alle valutazioni dei tecnici e, quindi, a renderlo di fatto fortemente condizionabile da chi, in concreto, determinerà in pratica la sua progressione in carriera*”

Il GRUPPO osserva che l'affermazione non è condivisibile e non è dimostrata perché il sistema, ancorché tecnologicamente avanzato, è trasparente e controllabile con gli accorgimenti suggeriti nelle valutazioni conclusive sopra esposte.

10. Il dott. Lepre, “*conclusivamente, ritiene, quindi, che, in seguito alla sperimentazione, può dirsi che la nuova metodologia contiene in sé certamente elementi da valorizzare in quanto consentono una valutazione più adeguata e conforme alla realtà del magistrato*”

in valutazione; nel contempo, ritiene necessario rendere il sistema più trasparente a fini di tutela della indipendenza della magistratura ed evitare le tendenze iperproduttivistiche implicite nella metodologia e confermate dalla sperimentazione”.

Il GRUPPO osserva che la risposta alle critiche è già stata sopra accuratamente evidenziata.

3.1 Valutazioni conclusive del GRUPPO

Quanto sopra esposto consente di rassegnare alla IV Commissione le seguenti conclusioni.

- **Le potenzialità del nuovo sistema.**

E' emerso con assoluta evidenza, tanto dall'apprezzamento quanto dai contributi critici, che il passaggio al nuovo sistema di valutazione della laboriosità richiede, ma al contempo consente, un salto di qualità nel sistema di circolazione delle informazioni sull'assetto ed il rendimento degli uffici giudiziari, mai compiuto prima d'ora. Con ricadute generali positive che superano di gran lunga i confini del sistema di valutazione del singolo e toccano i nodi cruciali del governo dell'intero sistema giudiziario.

- **La scheda di valutazione.**

La nuova scheda di valutazione tanto nella parte numerica quanto nella parte informativa è un ottimo strumento (perfettibile) del dialogo tra le diverse fasi del processo valutativo.

In particolare il Gruppo propone che il CSM si adoperi per la tendenziale unificazione del modello di scheda di valutazione nei due settori civile e lavoro anche per la parte numerica.

Dai CG, dai capi degli uffici e dai valutati non sono state sollevate critiche di principio, né evidenziate particolari difficoltà di lettura.

L'uso dei grafici - allo scopo di una immediata illustrazione visiva dei risultati numerici espressi dalla scheda- è stato variamente apprezzato, secondo preferenze personali.

Di particolare interesse è il riscontro avuto dai giudici valutati, vuoi in molte autorelazioni, vuoi negli incontri presso i Consigli giudiziari e di cui si è dato atto nelle pagine precedenti.

La scheda deve esser integrata con la rilevazione separata delle sentenze non definitive e dei provvedimenti che definiscono il procedimento sommario.

- **Le principali positività emerse rispetto al vecchio sistema.**

Il nuovo metodo proposto ha evidenziato ancor di più le pur note gravi carenze del vecchio sistema ancora operante, e particolarmente:

- a. l'assoluta insufficienza, quanto alla valutazione del parametro della laboriosità, dello strumento attualmente vigente costituito dalle statistiche fornite dall'ufficio, sia in quanto in generale non rispondenti ad un modello nazionale unitario e condiviso e sia per quanto attiene alla scarsità e genericità delle indicazioni ivi, in genere, contenute.;
- b. il livello spesso insoddisfacente delle relazioni redatte dai Dirigenti degli uffici, in occasione dei pareri a vario titolo espressi quanto ai magistrati del loro ufficio; ciò soprattutto sul piano della genericità delle indicazioni quanto alla laboriosità in esso contenute, non adeguatamente supportate da elementi concreti.;
- c. l'assoluta necessità, per ragioni di trasparenza e tutela dell'interessato, che i dati contenuti nella scheda di valutazione siano di assoluta affidabilità e validati dal suo ufficio, nonché adeguatamente controllabili quanto alla loro correttezza da parte del magistrato in valutazione.

Al fine della messa a punto del nuovo metodo, si segnala nuovamente:

- a. l'insufficienza allo scopo dei semplici dati tratti dal sistema statistico ministeriale, raccolti in maniera anonima ed aggregata, e la necessità di un'autonoma elaborazione sulla base dei registri informatici ufficiali dell'ufficio;

- b. l'indispensabilità, pertanto, di una base dati dell'ufficio affidabile e, pertanto, di una tenuta assolutamente corretta dei registri da parte del personale di cancelleria destinato a tali compiti;
- c. la necessità per il sistema di autogoverno di individuare le modalità operative più efficaci per ottenere la corretta tenuta dei registri dalla Dirigenza Amministrativa dell'ufficio e la verificabilità del dato da parte degli organi di autogoverno e dei singoli magistrati.

- **Ulteriori spunti di riflessione.**

- a. La valutazione del singolo finisce per rivelare una visione complessiva dell'ufficio in cui lo stesso svolge la sua attività, peraltro da parte del medesimo soggetto incaricato della valutazione dei progetti organizzativi tabellari; la connessione tra i due aspetti costituisce un valore aggiunto che va opportunamente sviluppato;
- b. la lettura della scheda, proprio perché non vuole essere una mera visione aritmetica delle espressioni numeriche ivi contenute, implica uno sforzo conoscitivo e da parte del Dirigente dell'ufficio incaricato della redazione del parere che richiede un'adeguata formazione; inoltre di tale capacità dal Dirigente non può non tenersi conto nella valutazione dello stesso Dirigente;
- c. il sistema richiede, una volta a regime, che il singolo magistrato, adeguatamente formato sul punto, sia dotato di un valido strumento di controllo della gestione dei propri affari, e che allo stesso venga inviata periodicamente ed indipendente dal fatto che lo stesso sia in valutazione (ad esempio con cadenza semestrale o annuale) la propria scheda, perché lo stesso possa, se lo ritiene necessario, procedere alla verifica dei dati o meglio attivare eventualmente una verifica degli stessi.

3.2 Conclusione

Il sistema adottato è già utilizzabile, sia pure per i soli giudici addetti esclusivamente alla cognizione ordinaria civile; ciò a condizione che, per la sua messa a regime, il CSM si doti degli strumenti tecnici e delle risorse umane di cui alle precedenti comunicazioni.

Per la sua messa a regime occorre che il CSM si doti degli strumenti tecnici e delle risorse umane di cui alle precedenti comunicazioni.

Allegati:

1. Delibere Plenum 24 luglio 2009, e 23 giugno 2010 e 9 ottobre 2010.
2. Relazioni del Gruppo approvate con deliberazioni del 24 luglio 2009 e 23 giugno 2010.
3. Schede di valutazione di tutti i giudici esaminati nella prima fase.
4. 29 questionari compilati dai relatori dei magistrati valutati.
5. Quadro di sintesi delle risposte ai 29 questionari.
6. Schede di valutazione dei giudici valutati in parallelo con il vecchio e nuovo sistema.
7. Parere dei CG, parere del capo dell'ufficio ed autorelazione relativo a tutti i giudici valutati in parallelo con il vecchio e nuovo sistema.
8. Nota con osservazioni del dott. Antonio Lepre.
9. Scheda di valutazione del giudice civile: modello anonimo.
10. Guida alla scheda di valutazione.
11. Breve illustrazione della tecnica di clusterizzazione.
12. Nota metodologica sul sistema di confronto.

Roma 30 giugno 2011,

Luca Minniti – Coordinatore –

Enrico Consolandi

Antonio Lepre

Antonio Mungo